

Basira Hussen

Tradurre il dopo-morte

Fattore religioso, fenomeni parasuccessori e autonomia privata oltre il pluralismo euclideo

Abstract

This article examines the private-law implementation of religious freedom in post-mortem wealth transmission and uses parasuccession as a test of intercultural legal translation beyond ‘Euclidean pluralism’. It argues that parasuccession is a functional, not causal, category: religiously qualified interests can become legally operative only when they are individually assumed, made intersubjectively recognizable and translated through ordinary civil-law institutions. The analysis distinguishes meaning from legal effect without reducing religion to an internal fact or treating it as an autonomous source of private law. A controlled sequence of recognition, qualification and review is applied to trusts, destination arrangements, donations, contracts for the benefit of third parties, post-mortem mandates and fiduciary transactions. The limits are then disaggregated according to their legal function: Article 458 of the Italian Civil Code delimits private autonomy with regard to future devolution; Article 25 of Regulation (EU) No 650/2012 coordinates divergent laws on agreements as to succession; Article 35 filters manifestly incompatible foreign-law effects. Iraqi law serves as a final laboratory showing how the same religiously inspired distributive project may enter the forum through different legal titles. Translation, on this account, neither imports religious rules nor erases them: it preserves their meaning while subjecting every civil effect to the proper legal form, limit and remedy.

Keywords: Religious freedom; religious interest; intercultural legal translation; parasuccession; private autonomy; succession; will-substitutes; Regulation (EU) No 650/2012; public policy.

Abstract

L’articolo tratta l’attuazione della libertà religiosa nell’ambito del diritto privato in materia di trasmissione patrimoniale post mortem e utilizza la parasuccessione come banco di prova per la traduzione giuridica interculturale di là dal «pluralismo euclideo». La tesi di fondo è che la parasuccessione sia una categoria funzionale, non causale: gli interessi qualificati dal punto di vista religioso possono diventare giuridicamente operativi solo quando vengono assunti individualmente, resi riconoscibili a livello intersoggettivo e tradotti attraverso le ordinarie istituzioni di diritto civile. L’analisi distingue il significato dall’effetto giuridico senza ridurre la religione a un “fatto interno”, né trattarla come una fonte autonoma di diritto privato. Una sequenza ponderata di verifiche di riconoscimento, qualificazione e revisione viene applicata ai trust, alle disposizioni a favore di terzi, alle donazioni, ai contratti a beneficio di terzi, ai mandati post mortem e alle operazioni fiduciarie. I limiti vengono quindi disaggregati in base alla loro funzione giuridica: l’articolo 458 del Codice civile italiano delimita l’autonomia privata in materia di devoluzione futura; l’articolo 25 del Regolamento (UE) n. 650/2012 coordina le leggi divergenti in materia di accordi successori; l’articolo 35 filtra gli effetti di diritto straniero manifestamente incompatibili. Il diritto iracheno funge da laboratorio finale di comparazione allo scopo di mostrare come lo stesso progetto distributivo di ispirazione religiosa possa presentarsi al foro attraverso sotto l’etichetta corrispondente a diversi titoli giuridici. La traduzione, in questo contesto, non importa né cancella le norme religiose: ne preserva il significato, sottoponendo al contempo ogni effetto civile alla forma giuridica, ai limiti e ai rimedi appropriati.

Parole chiave: Libertà religiosa; interessi religiosi; traduzione giuridica interculturale; strumenti parasuccessori; autonomia privata; successioni; sostituti testamentari; Regolamento (EU) No 650/2012; ordine pubblico e politica del diritto.

Sommario: 1. I fenomeni parasuccessori e il fattore religioso: ragioni dell'indagine. – 2. Morfologia dei fenomeni parasuccessori e fattore religioso. – 3. Parti mute, volontà culturalmente situata e metodo della traduzione. – 4. Gli strumenti parasuccessori come interfacce civilistiche di traduzione. – 5. I limiti della traduzione: delimitare, coordinare, filtrare. – 6. Conclusioni. Dalla traduzione all'interspazio di una giustizia comune.

1. I fenomeni parasuccessori e il fattore religioso: ragioni dell'indagine

Con l'espressione "fenomeni parasuccessori" si indica una categoria descrittiva che ricomprende operazioni negoziali *inter vivos* capaci, in ragione del concreto assetto di interessi, di produrre risultati economicamente prossimi a quelli successori, senza assumere per questo natura *mortis causa*. Una funzione parasuccessoria può ricorrere, secondo la struttura dell'operazione, nella donazione con riserva di usufrutto o con clausola di reversibilità, nel contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, nell'assicurazione sulla vita, nel mandato *post mortem exequendum*, nel negozio fiduciario e nel trust *inter vivos*. Anche i vincoli di destinazione trascrivibili ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. possono concorrere alla realizzazione di un programma parasuccessorio, ma non acquistano tale qualificazione per il solo fatto della loro costituzione o trascrizione. Il criterio unificante resta funzionale: occorre che la morte assuma rilievo nel programma o nel tempo degli effetti di un'operazione il cui titolo sia stato validamente costituito in vita.¹

Questa pluralità di figure mostra che, accanto al testamento, strumento tipico dell'autonomia privata per il tempo successivo alla morte, possono operare negozi *inter vivos* capaci di organizzare anticipatamente determinati assetti patrimoniali e di conservarne gli effetti oltre la vita del disponente. Non si tratta di attribuire a tali strumenti una maggiore duttilità rispetto al testamento, ma di riconoscerne le differenti attitudini funzionali. Il testamento conserva la propria centralità nella disciplina della delazione volontaria, mentre gli strumenti parasuccessori permettono, quando la loro struttura lo consenta, di costituire in vita posizioni, obblighi o vincoli destinati a perdurare dopo la morte. La prossimità economica dei risultati non elimina la diversità dei titoli, delle cause e dei rispettivi regimi giuridici.²

È qui che il tema diventa ecclesiasticistico. La trasmissione patrimoniale può essere orientata da interessi religiosamente qualificati: destinare beni a uno scopo pio, sostenere un ente di culto, preservare la continuità di una famiglia o di una memoria, conformare una distribuzione a un ordine che il soggetto riconosce come religiosamente vincolante. La domanda non è se l'ordinamento debba recepire quella regola come fonte, ma se l'interesse che essa esprime possa trovare attuazione lecita

¹ Sulla categoria, Ieva (1994: 53-88) e Venturini (2012: 9-16); essa va tenuta distinta dal patto successorio vietato dall'art. 458 c.c.

² Sulla distinzione tra atto *mortis causa* e atto *post mortem*, Giampiccolo (1954: 37 ss.; 1959: 232 ss.); sulla pianificazione parasuccessoria, Venturini (2012: 9-16, 38-49).

attraverso categorie del diritto comune. I fenomeni parasuccessori sono rilevanti proprio perché rendono visibile questa possibilità di traduzione in titoli, obblighi, destinazioni e rimedi civilistici.³

Il punto di partenza è dunque l'interesse del fedele, non una pretesa natura religiosa del bene o del negozio. L'autonomia privata può diventare il luogo nel quale quell'interesse cerca forma giuridica, purché la scelta sia imputabile al soggetto e l'effetto richiesto trovi titolo in un istituto dell'ordinamento. È questa la proiezione che la dottrina sull'attuazione privatistica della libertà religiosa consente di mettere a fuoco: la garanzia costituzionale non si esaurisce nel rapporto verticale con i pubblici poteri, ma accompagna anche le relazioni fra privati quando il fattore religioso sia reso giuridicamente pertinente.⁴

L'ipotesi dell'indagine può allora essere formulata in due movimenti. Il primo è costruttivo: verificare se il diritto civile disponga di tecniche capaci di dare forma a interessi religiosamente qualificati senza trasformare la religione in fonte autonoma dell'effetto. Il secondo è limitativo: una volta individuata la forma, occorre applicare il controllo che le è proprio, dalla successione necessaria alle norme sulla validità, sino all'ordine pubblico internazionale quando venga in rilievo una legge straniera. La differenza religiosa non crea un'esenzione; nemmeno può essere trattata come incompatibilità prima che l'operazione sia stata correttamente qualificata.⁵

Questa impostazione richiede di distinguere fin da subito la fattispecie interna da quella transnazionale. Quando soggetti, beni e atto restano interamente nell'ordinamento italiano, la matrice religiosa della volontà non è un elemento di estraneità né un criterio di collegamento: rileva, se resa conoscibile, dentro la disciplina civilistica dell'atto. Se invece la vicenda presenta elementi di internazionalità, il regolamento (UE) n. 650/2012 può chiamare in causa una legge straniera e impone di separare il problema della qualificazione dall'individuazione della legge applicabile e dall'eventuale controllo di ordine pubblico.⁶

È sul versante transnazionale che la critica al "pluralismo euclideo" acquista il suo primo significato tecnico. Il Regolamento n. 650/2012 coordina ordinamenti differenti, ma il coordinamento delle leggi non coincide con la traduzione dei significati che attraversano la successione. Una costruzione puramente 'euclidea' dispone sistemi paralleli dentro uno spazio comune senza costringerli a interrogarsi sulle categorie attraverso le quali ciascuno seleziona ciò che considera giuridicamente pertinente. La 'falsa corologia' indica precisamente questo rischio: trattare lo spazio comune come un

³ Per l'inquadramento civilistico degli strumenti, Capozzi (2015: §§ 420-424); sul trust in funzione successoria, Muritano e Romano (2021); sui rapporti fiduciari con funzione successoria, Semprini (2022).

⁴ Fuccillo (2005: 79 ss., 90-95, 103 ss.) ricostruisce la libertà religiosa oltre il solo versante pubblicistico, seguendone l'attuazione nell'ambito delle relazioni fra privati e nell'autonomia negoziale. Il punto conserva qui un valore metodologico: non ne deriva una disciplina privatistica uniforme, ma la necessità di stabilire a quali condizioni il fattore religioso possa essere oggettivato nell'operazione economica e attraverso quali titoli, clausole e rimedi divenga giuridicamente operativo. Sul diritto civile come sede di traduzione interculturale e sul ruolo del notaio quale interprete, Ricca e Sbriccoli (2015: 1-49); v. altresì Ricca (2008).

⁵ Sui limiti inderogabili alla traduzione — tutela dei diritti riservati ai legittimari, norme imperative, ordine pubblico e principio di eguaglianza — v. infra. Per l'incidenza del divieto di discriminazione su una successione regolata secondo il diritto religioso, Corte EDU, Grande Camera, Molla Sali c. Grecia, 19 dicembre 2018.

⁶ La distinzione presuppone un elemento di internazionalità: in sua assenza la successione e gli atti a essa collegati restano assoggettati al diritto italiano, e la matrice confessionale rileva sul solo piano interpretativo, non come criterio di collegamento. Sui criteri generali, artt. 21 e 22 del regolamento (UE) n. 650/2012 (residenza abituale del defunto al momento della morte e, in via di *professio iuris*, scelta della legge di cittadinanza).

contenitore neutro, mentre anche le forme giuridiche che vi operano portano con sé presupposti semantici e assiologici.⁷

Il superamento di quel pluralismo non richiede un diritto successorio multiculturale parallelo. Richiede, più modestamente e più esattamente, che il diritto sappia distinguere il coordinamento tra fonti dalla comprensione dell'operazione concreta. Questa distinzione attraversa anche le fattispecie interamente interne: qui non vi sono ordinamenti da coordinare, ma resta il problema di comprendere un interesse formato entro un orizzonte religioso e di verificare se le forme comuni dell'autonomia sappiano ospitarne, senza snaturarsi, le componenti giuridicamente lecite.

La morte rende questa verifica particolarmente esigente perché unisce tecnica patrimoniale e continuità simbolica. Accanto al rito che governa il corpo e il congedo, la distribuzione dei beni decide che cosa debba continuare, a chi e secondo quale ordine. In questo senso la trasmissione patrimoniale può essere letta come un 'rito della sostanza': non perché il diritto debba assumere una cosmologia, ma perché proprietà, famiglia e successione possono ricevere, per il soggetto, significati che eccedono la pura circolazione economica. Il compito dell'interprete è far emergere quel significato senza confonderlo con la disciplina che produrrà l'effetto.⁸

Le tradizioni religiose costituiscono, sotto questo profilo, un osservatorio metodologicamente privilegiato: rendono spesso più visibili di altri contesti i nessi fra credenze, pratiche, appartenenze e modelli di condotta. Il loro impiego nell'indagine non attribuisce alle confessioni una posizione assiologica superiore e non presuppone sistemi monolitici. Quote coraniche, tecniche *halakhiche*, destinazioni pie o pratiche di continuità familiare sono materiali attraverso i quali divengono leggibili differenti rappresentazioni del rapporto fra persona, patrimonio e dopo-morte. La rilevanza giuridica, tuttavia, comincia soltanto quando una di tali rappresentazioni sia fatta propria dal soggetto.

Da qui deriva un problema che sarà sviluppato nel § 3: la volontà patrimoniale è culturalmente situata, ma non può essere inferita dall'appartenenza. Il contesto può rendere intelligibile ciò che il soggetto ha manifestato; non può sostituirsi a lui. Le 'parti mute' del discorso giuridico acquistano rilievo precisamente per ricostruire il significato senza trasformare cultura, religione o famiglia in presunzioni di volontà. Su questa soglia si colloca la traduzione interculturale: comprendere prima di qualificare, e qualificare prima di limitare.

Il baricentro del saggio resta pertanto l'attuazione privatistica della libertà religiosa. L'art. 19 Cost. impedisce che un interesse religiosamente qualificato, quando sia stato individualmente assunto e reso riconoscibile, venga neutralizzato per la sola estraneità rispetto alla grammatica maggioritaria o sottoposto a un sindacato di ortodossia. Da ciò non discende l'effetto civile desiderato: l'attribuzione, il vincolo, la segregazione o il credito devono nascere dal titolo previsto dal diritto comune. La domanda che apre i paragrafi successivi è allora precisa: attraverso quali forme un interesse alla trasmissione *post mortem* può diventare programma negoziale senza trasformare il motivo in causa, l'appartenenza in volontà o la regola religiosa in fonte della delazione?⁹

⁷ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 4 luglio 2012; sulla critica del "pluralismo euclideo" e della "falsa corologia", Ricca e Sbriccoli (2015: 1-49) e Ricca (2015: 1-25).

⁸ Sul rito funebre come luogo di particolare densità simbolica e giuridica, Garces-Foley (2022) e De León e Basterretxea (2023).

⁹ Fuccillo (2005: 78-91, spec. 78-81 e 90-91).

2. Morfologia dei fenomeni parasuccessori e fattore religioso

La morfologia dei fenomeni parasuccessori interessa queste pagine non per sé, ma per ciò che consente di dire sul modo in cui un interesse religiosamente qualificato accede alla trasmissione della ricchezza. Il punto di partenza non è dunque una tecnica civilistica, ma una domanda propriamente ecclesiasticistica: in quali forme la libertà religiosa – che l'art. 19 Cost. garantisce nella professione come nell'esercizio – possa attuarsi nel governo della trasmissione patrimoniale quando l'ordinamento civile non predisponga un regime speciale capace di recepire direttamente il modello religioso o culturale cui il soggetto si riconosce. Qui l'interesse del fedele è molto concreto: egli vuole che il proprio patrimonio sia trasmesso, per quanto giuridicamente possibile, secondo regole, priorità, destinazioni o equilibri che reputa coerenti con la propria appartenenza religiosa e con la cultura che da essa è informata. Il problema si manifesta con particolare nettezza quando quel risultato non può essere semplicemente riversato in un testamento, perché la disciplina successoria italiana non conosce il modello di riferimento, perché la forma testamentaria non consente di costruirlo nei termini desiderati o perché intervengono limiti inderogabili. L'alternativa, allora, non è tra applicare la regola religiosa come tale e rinunciarvi: consiste nel verificare se l'autonomia privata possa tradurre l'esigenza che quella regola esprime entro negozi leciti del diritto comune, senza eludere le norme imperative e senza attribuire alla fonte religiosa un'efficacia che l'ordinamento civile non le riconosce.¹⁰

La categoria dell'interesse religioso offre, in questa prospettiva, il criterio più adatto per mettere a fuoco il problema. Per il giurista non si tratta di stabilire che cosa sia, in sé, una religione, né di attribuire natura ontologicamente religiosa a un bene, a una prestazione o a un atto. Occorre piuttosto individuare l'interesse che il soggetto, muovendo dalla propria esperienza di fede, intende perseguire attraverso una relazione giuridica e verificare se e in quale forma l'ordinamento possa riconoscerlo e tutelarlo. La prospettiva di autorevole dottrina è, sotto questo profilo, particolarmente utile: il fedele opera nella società civile e nelle relazioni private perseguendo interessi religiosamente qualificati, mentre all'ordinamento spetta garantirne l'autodeterminazione nei limiti consentiti dal diritto, non sindacare il contenuto della convinzione religiosa.

Nella materia parasuccessoria questa impostazione assume un rilievo specifico. L'interesse religioso non crea un autonomo tipo negoziale, non trasforma la fonte confessionale in fonte civile e non fonda una distinta causa religiosa. Esso contribuisce piuttosto a spiegare perché il disponente persegua un determinato assetto di trasmissione patrimoniale e perché possa scegliere uno strumento *inter vivos* capace di proiettare alcuni dei propri effetti oltre la morte. Il problema giuridico consiste allora nel tradurre quell'interesse in una forma civilistica idonea – donazione, trust, contratto a favore di terzo, atto di destinazione, mandato, negozio fiduciario – senza alterare la causa propria dell'istituto e senza eludere i limiti inderogabili dell'ordinamento. La traduzione interculturale coincide, dunque, con questo passaggio: dalla regola religiosa assunta dal soggetto come criterio della propria decisione

¹⁰ Sull'attuazione privatistica della libertà religiosa, Fuccillo (2005: 103-113), sul contratto quale strumento di attuazione della libertà religiosa anche al di fuori dei settori regolati dalla legislazione ecclesiasticistica e sulla religiosità come perché, condizione, modalità o destinazione della prestazione, non come suo oggetto.

patrimoniale a un programma negoziale civilisticamente riconoscibile, produttivo di effetti secondo il diritto comune.¹¹

Nella materia che qui interessa, quell'interesse può essere formulato con maggiore precisione. Il fedele mira a ottenere una traslazione del patrimonio che, nei limiti consentiti dal diritto civile, rispetti il modello successorio, familiare, solidaristico o destinatorio della propria tradizione religiosa o della cultura religiosamente connotata cui fa riferimento. Può voler privilegiare determinate destinazioni, assicurare una certa proporzione tra beneficiari, mantenere una continuità familiare o comunitaria, destinare una parte della ricchezza a finalità caritative o di culto, oppure conservare fino alla morte un margine di controllo su un assetto già predisposto. Non tutti questi risultati sono necessariamente esprimibili per testamento nei termini voluti dal disponente. Ma da ciò non segue che l'autonomia privata possa rendere lecito ciò che la disciplina successoria vieta. Segue, piuttosto, che occorre cercare – quando esista – un equivalente funzionale lecito: una struttura negoziale *inter vivos* che realizzi, integralmente o solo in parte, l'interesse perseguito senza violare la legittima, il divieto dei patti successori, l'ordine pubblico o le altre norme imperative. È questa possibilità di traduzione, e non la pretesa applicazione civile di una norma confessionale, che dà consistenza giuridica all'interesse religioso del fedele nel campo parasuccessorio.

Una simmetria particolarmente utile governa il versante civilistico. I fenomeni parasuccessori costituiscono una categoria funzionale, non un tipo causale. Ciò che li accomuna non è una causa negoziale autonoma, ma un risultato di sistema: producono – in tutto o in parte – effetti economicamente analoghi a quelli successori, predisponendo la destinazione di una ricchezza in vista della morte o comunque oltre la morte del disponente, e tuttavia lo fanno mediante negozi la cui causa resta quella propria del singolo strumento. Occorre perciò distinguere con nettezza la causa del negozio dalla funzione parasuccessoria dell'operazione. La seconda descrive che cosa l'assetto complessivo degli interessi realizza rispetto alla morte; la prima spiega perché quella attribuzione patrimoniale sia giuridicamente giustificata all'interno dello specifico negozio impiegato. La rassegna degli strumenti lo conferma: nella donazione la causa resta liberale; nell'assicurazione sulla vita a favore di terzo opera la causa assicurativa e previdenziale del contratto, benché l'attribuzione al beneficiario possa assolvere una funzione parasuccessoria; nel contratto a favore di terzo la causa appartiene al rapporto tra stipulante e promittente e la morte può costituire soltanto il termine dal quale la prestazione deve essere eseguita, come mostra l'art. 1412 c.c.; nel mandato *post mortem exequendum* la causa resta gestoria, purché l'incarico abbia ad oggetto attività compatibili con i limiti posti dall'art. 458 c.c.;¹² nel *trust* o nell'affidamento fiduciario, infine, è il programma di destinazione a organizzare la trasmissione della ricchezza.

Il rapporto con l'interesse religioso va dunque costruito senza sovrapporre i piani. L'interesse del fedele non costituisce, di regola, la causa del negozio: esso spiega perché egli ricorra a quello strumento e quale risultato intenda ottenere attraverso di esso. Finché rimane nella sola sfera psicologica, può restare un motivo soggettivo. Quando invece viene incorporato nell'assetto negoziale – attraverso la

¹¹ Sull'“interesse religioso” quale categoria di rilievo costituzionale, Gismondi (1958: 1221 ss.); Lariccia (1967); Lariccia (1990b: 3 ss.). Particolarmente utile, per la prospettiva qui adottata, Lariccia (1998: 85-90), spec. risposta al quesito n. 2, ove i fedeli sono collocati nella “sfera molteplice delle relazioni private intersoggettive aventi ad oggetto il perseguimento di interessi religiosi” e la posizione dello Stato è ricondotta alla garanzia dell'autodeterminazione degli interessi religiosi. Cfr. inoltre Mirabelli (1975: 76); Bolgiani (2013); De Luca (1963: 401 ss.).

¹² Sul mandato *post mortem*, Venturini (2012: 59-69) e Palazzo (2003: 1 ss.).

designazione del beneficiario, la destinazione dell'attribuzione, una condizione lecita, la scelta della struttura o altri elementi oggettivamente riconoscibili – può concorrere alla ricostruzione della causa concreta e, soprattutto, del programma negoziale. Ciò evita due errori opposti. Il primo sarebbe costruire una inesistente “causa religiosa”, capace di mutare la natura civilistica dell'atto; il secondo sarebbe trattare come irrilevante l'interesse religioso soltanto perché l'operazione assume una forma tipica del diritto comune. Se un soggetto stipula un'assicurazione sulla vita designando la figlia come beneficiaria, lo scopo di farle pervenire ricchezza alla propria morte non trasforma il contratto in un testamento; allo stesso modo, lo scopo di conformare quell'attribuzione a un proprio dovere o modello religioso non sostituisce la causa assicurativa. Può però spiegare la concreta programmazione dell'operazione e diventare giuridicamente leggibile nella misura in cui sia oggettivo nell'atto.¹³

Riformulata in questi termini, la domanda centrale non è quale sia “la causa della parasuccessione”, ma quando un negozio causalmente *inter vivos* possa essere utilizzato per tradurre in forme civilistiche lecite un interesse alla trasmissione *post mortem* che il fedele non riesce, o non riesce pienamente, a esprimere attraverso il testamento. È qui che l'art. 458 c.c. entra davvero in gioco. La traduzione non può diventare aggiramento: l'autonomia privata non può fabbricare per altra via una disposizione che integri un patto successorio vietato, né sottrarre alla forma testamentaria ciò che, per struttura, costituisce una disposizione *mortis causa*. Il discrimine, tuttavia, non è il semplice “morte sì / morte no”. Occorre stabilire quale ruolo la morte svolga nell'assetto negoziale: se essa è termine, condizione, momento esecutivo o fatto rilevante all'interno di una posizione già costituita *inter vivos*, si resta nel terreno proprio della parasuccessione; se invece è dalla morte che deriva la stessa attribuzione quale espressione della volontà dispositiva del *de cuius*, l'operazione deve essere ricondotta alla disciplina propria delle disposizioni *mortis causa*. Le ragioni del divieto dei patti successori e la necessità di non alterare il sistema della delazione impongono, dunque, uno scrutinio strutturale dell'operazione, non una qualificazione affidata al solo intento pratico del disponente.¹⁴ Il “pentalego” tradizionale conserva, in questa prospettiva, la funzione di criterio di verifica;¹⁵ gli arresti più recenti insistono sul punto decisivo: la morte deve incidere sulla struttura attributiva, sull'oggetto come *id quod superest* e sulla posizione del beneficiario, e non soltanto sul momento degli effetti.¹⁶ La donazione *si praemioriar* ne offre una prova esemplare: l'evento morte dedotto in condizione non basta a trasformare la liberalità in una disposizione *mortis causa*, se la struttura concreta resta *inter vivos*, e neppure la malattia terminale del disponente sostituisce questo scrutinio di qualificazione.¹⁷

La distinzione tecnica tra negozi *post mortem* e negozi *trans mortem* articola ulteriormente il criterio.¹⁸ I secondi, in particolare, mostrano perché gli strumenti parasuccessori possano risultare significativi proprio per l'interesse religioso qui considerato. Essi consentono, entro limiti rigorosi, di

¹³ Sulla contrattualizzazione a finalità successoria, Venturini (2012: 9-16; 228-246); sulle disposizioni testamentarie “in forma indiretta”, Zoppini (1998: 1077 ss.; 2007: 282-283); sulla pianificazione come motivo soggettivo del disporre, Tedesco (2023: 1075-1076).

¹⁴ Sulle ragioni plurali del divieto e sulla sua ricostruzione come divieto di disposizione *inter vivos* della delazione, Barba (2015: 181 ss.; 2016: 275-301) e Venturini (2012: 23-38).

¹⁵ Giampiccolo (1954: 37 ss.; 1959: 232 ss.).

¹⁶ Cass. 22 luglio 1971, n. 2404; Cass., sez. II, 2 settembre 2020, n. 18198; Cass., sez. II, 13 dicembre 2023, n. 34858; Modano (2024: 623-631).

¹⁷ Sulla donazione *si praemioriar*, anche alla luce di Cass. 13 dicembre 2023, n. 34858, Venturini (2012: 70-83) e Modano (2024: 623-631).

¹⁸ Sulla distinzione tra negozi *post mortem* e *trans mortem*, Ieva (1994: 53 ss.), Palazzo (2003: 1 ss.) e Venturini (2012: 38-49).

combinare un assetto già operante in vita con effetti destinati a consolidarsi o dispiegarsi alla morte e, in talune configurazioni, con la conservazione di un potere di revoca o di controllo. Ciò può offrire al fedele, in determinate configurazioni, tecniche di organizzazione anticipata del patrimonio diverse da quelle testamentarie, idonee a realizzare specifici interessi di continuità, destinazione o gradualità, sempre nei limiti del diritto comune. Ma il punto va formulato con precisione: il negozio parasuccessorio non serve a “importare” nell’ordinamento civile una disciplina successoria religiosa alternativa; serve, quando il diritto comune lo consente, a costruire un assetto patrimoniale lecito che soddisfi il medesimo interesse pratico, o una sua parte, con strumenti e conseguenze interamente governati dalla legge civile.

Di qui una conseguenza terminologica e metodologica. Nel presente saggio l’espressione “causa parasuccessoria” sarà impiegata soltanto per negarne l’autonomia, e le si preferirà quella, civilisticamente più esatta, di *funzione parasuccessoria di negozi causalmente inter vivos*. Parallelamente, sul piano ecclesiasticistico, l’interesse religioso non è né una causa né una funzione dell’operazione: è l’interesse del fedele a conformare, entro i limiti del diritto civile, la trasmissione della propria ricchezza al modello religioso o culturalmente connotato che egli assume come riferimento. L’autonomia privata è il potere attraverso il quale quell’interesse cerca attuazione; il negozio è la forma giuridica che lo traduce; la funzione parasuccessoria descrive il risultato che l’operazione produce rispetto alla morte. Questa scomposizione consente infine di precisare il senso in cui tali vicende appartengono al mercato religioso: non perché la religione diventi oggetto di scambio, ma perché relazioni patrimoniali di diritto comune vengono utilizzate per soddisfare interessi religiosi nella sfera privata. Il nodo dell’indagine è dunque la traduzione, non l’eccezione. Il fedele non domanda che il diritto civile ceda il posto alla propria regola religiosa, ma che gli sia consentito usare, come ogni altro soggetto, gli strumenti leciti dell’autonomia privata per avvicinare la destinazione del proprio patrimonio al modello in cui si riconosce. Dove tale traduzione incontri un limite imperativo, il limite resta fermo; dove invece il sistema offra più tecniche compatibili, la libertà religiosa si esercita anche nella scelta e nella conformazione di esse. La specificità dell’interesse giustifica l’attenzione ecclesiasticistica; la specialità dell’effetto, invece, deve sempre trovare titolo nel diritto civile.

3. Parti mute, volontà culturalmente situata e metodo della traduzione

I §§ 1 e 2 lasciano aperta una sola questione preliminare all’esame degli strumenti: come passare dall’interesse religioso al programma negoziale senza trasformare l’appartenenza in una presunzione, la regola religiosa in una fonte civile o il motivo in una causa. L’interesse del fedele è ormai individuato; altrettanto ferma è la distinzione tra funzione parasuccessoria e causa del negozio. Occorre ora stabilire come quella volontà possa essere conosciuta, scomposta rispetto al risultato perseguito e tradotta in una tecnica del diritto comune.

La sequenza è questa: interesse religioso individualmente assunto → conoscibilità della volontà → individuazione del risultato patrimoniale perseguito → ricerca dell’equivalente civilistico → controllo dei limiti. Saltare un passaggio altera la qualificazione: dalla tradizione non si può dedurre la volontà; dal motivo non si può dedurre la causa; dalla regola d’origine non si può scegliere direttamente l’istituto civilistico. La traduzione comincia dalla ricostruzione del significato che il soggetto ha fatto proprio e termina soltanto quando quel significato trova, se possibile, una forma giuridica lecita.

In questa costruzione la dottrina svolge funzioni diverse e complementari. La categoria dell'interesse religioso chiarisce che cosa deve essere preso sul serio dall'ordinamento: un interesse della persona che si esercita anche nella "sfera molteplice" delle relazioni private e che può chiedere attuazione attraverso l'autonomia. La traduzione interculturale chiarisce, invece, come quell'interesse possa essere compreso senza trasformare il diritto statale nel mero esecutore di una regola confessionale. La prima prospettiva individua il punto di partenza; la seconda fornisce il metodo del passaggio. Proprio per questo il problema non è stabilire in astratto "che cosa prescrive una religione", bensì ricostruire quale risultato patrimoniale quel determinato soggetto intenda perseguire perché riconosce in una determinata regola, pratica o rappresentazione culturale un criterio per ordinare il proprio dopo-morte.

È qui che acquistano rilievo le "parti mute". Esse non sono contenuti occulti che il giudice possa inventare, ma lo sfondo di relazioni di senso che rende comprensibili parole, scelte e programmi dispositivi. Conservare indiviso un bene, preferire una destinazione, assicurare una continuità familiare o riservare una quota a un fine pio può assumere significati diversi secondo il quadro nel quale il disponente ha costruito la propria scelta. Il rilievo metodologico delle parti mute è anzitutto epistemico: serve a comprendere quale interesse sia in gioco, non a sostituire alla volontà manifestata una cultura ricostruita dall'esterno.¹⁹

La stessa dogmatica testamentaria offre un punto di appoggio interno a questa impostazione. Nella ricostruzione della volontà del testatore la giurisprudenza della Cassazione ammette, nei casi dubbi, il ricorso ad elementi estrinseci quali la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita, oltre alla personalità e alla condizione sociale o culturale. Ma i limiti di questa apertura sono altrettanto significativi: il contesto non può essere utilizzato per sovvertire una volontà già chiara e l'interprete deve spiegare in che modo gli elementi extratestuali concorrano effettivamente al risultato ermeneutico. La cultura, in altri termini, può rendere intelligibile una volontà giuridicamente manifestata; non può crearne una che l'atto non contiene.²⁰

Lo stesso criterio vale, con maggiore ragione, quando l'interesse religioso emerge fuori dal testamento e cerca attuazione mediante un negozio parasuccessorio. L'incomprensione può nascere da ciò che il soggetto considera ovvio e, proprio per questo, non esplicita; ma l'implicito non coincide mai con l'appartenenza. Un legittimario può non reagire a una distribuzione religiosamente orientata perché aderisce personalmente a quell'ordine ideale oppure perché subisce la pressione della famiglia o del gruppo: il comportamento esteriore può essere identico, mentre la qualità della scelta è opposta. La traduzione deve quindi utilizzare il contesto per comprendere la volontà, non la volontà per confermare uno stereotipo sul contesto.²¹

Da questa premessa segue la nozione di volontà culturalmente situata. Essa non designa una volontà collettiva che si imponga al singolo, né attribuisce alla cultura una forza eteronoma nell'ordinamento civile. Indica, più sobriamente, che anche le scelte patrimoniali si formano entro contesti di significato e che tali contesti possono concorrere a spiegare il senso dell'operazione quando

¹⁹ Ricca (2015: 16-17): l'approccio storico-antropologico e le contestualizzazioni incrociate servono a far emergere continuità assiologiche, teleologiche ed esperienziali altrimenti occultate dalle sole differenze morfologiche.

²⁰ Triola (2016: 56-57), con rinvio, tra le altre, a Cass. 3 dicembre 2010, n. 24637; Cass. 19 marzo 2001, n. 3940; Cass. 30 maggio 1987, n. 4814; Cass. 6 luglio 1984, n. 3972.

²¹ Aluffi (2016: 274, 278), sull'implicito culturale e, con specifico riferimento alla pianificazione successoria islamicamente orientata, sulla necessità di distinguere l'adesione personale all'ordine ideale religioso dalla pressione della famiglia o del gruppo.

il soggetto li abbia fatti propri. Per una persona disporre del patrimonio può significare esercitare una preferenza distributiva; per un'altra può significare adempiere un dovere religioso, preservare una memoria, mantenere una continuità familiare o stabilizzare una destinazione comunitaria. La differenza è giuridicamente rilevante non perché una di queste ragioni sia più "vera" dell'altra, ma perché individua diversamente il risultato che l'autonomia privata è chiamata, se possibile, a tradurre.

La formula richiede tuttavia una disciplina rigorosa. La volontà culturalmente situata non è una fonte del diritto, non è una categoria antropologica che autorizzi l'interprete a parlare al posto del soggetto e non è il nome civilistico di un motivo religioso destinato, una volta dichiarato, a salire di grado fino alla causa. Due errori devono essere esclusi in radice. Il primo è l'essenzialismo, che tratta "l'islam", "l'ebraismo" o "la tradizione cinese" come blocchi unitari e immutabili; il secondo è il paternalismo culturale, che presume di sapere meglio dell'interessato ciò che la sua appartenenza dovrebbe esigere. Il metodo è esattamente inverso: la tradizione serve come repertorio di significati possibili; la volontà rilevante resta quella del soggetto.

L'oggettivazione, tuttavia, non esaurisce il problema. Per evitare sovrapposizioni, occorre distinguere tre piani, tra loro collegati ma logicamente distinti: la conoscibilità, la prova e la rilevanza giuridica della volontà religiosamente qualificata.

La conoscibilità riguarda la possibilità che il significato attribuito dal soggetto alla propria scelta emerga dall'operazione e divenga intersoggettivamente intelligibile. La prova concerne, invece, l'imputabilità di quel significato al disponente: si tratta di verificare se esso sia stato effettivamente assunto come criterio della decisione, anziché essere ricostruito ex post dall'interprete, dai familiari o dal gruppo di appartenenza. La rilevanza giuridica costituisce un passaggio ulteriore e distinto: anche una volontà conoscibile e adeguatamente provata non produce, per ciò solo, l'effetto patrimoniale perseguito né determina automaticamente la qualificazione dell'atto.

Una dichiarazione del disponente di voler "rispettare la *sharī'a*", ad esempio, può rendere riconoscibile il quadro di significato della scelta, ma non stabilisce ancora quali regole egli abbia concretamente assunto, quale risultato patrimoniale intenda conseguire e quale istituto civilistico possa validamente realizzarlo. All'opposto, l'indicazione di quote determinate – per esempio due terzi a un figlio e un terzo a un altro beneficiario – rende certo il contenuto distributivo, ma non consente, senza ulteriori elementi, di attribuirgli una qualificazione religiosa. L'interprete deve dunque procedere secondo una sequenza ordinata: anzitutto comprendere il significato manifestato; quindi verificarne l'imputabilità al soggetto; infine stabilire quale funzione esso assuma nell'atto secondo le categorie del diritto civile. Conoscibilità, prova e rilevanza non sono tre gradi della stessa volontà, ma tre distinti problemi giuridici. Confonderli significherebbe trasformare il contesto in prova, la prova in causa o la convinzione religiosa in titolo dell'effetto.

Perché quel significato possa entrare nel ragionamento giuridico occorre allora un passaggio ulteriore: l'oggettivazione. Essa non rende "più religiosa" l'esigenza e non ne accresce il rango; serve a trasformare una parte del contesto in un dato intersoggettivamente discutibile, verificabile e imputabile al disponente. Una clausola, la designazione di un beneficiario, un mandato, una destinazione, un criterio di gestione, una scelta di in-divisione, uno standard di investimento o un'istruzione rituale possono rendere conoscibile ciò che altrimenti resterebbe confinato nella biografia. In questo senso l'oggettivazione è, prima di tutto, una regola anti-stereotipo: nessuna conseguenza può essere tratta dal

solo fatto che il soggetto sia musulmano, ebreo, cristiano o appartenga a un determinato ambiente culturale.²²

Va però mantenuta ferma la distinzione che il § 2 ha già imposto sul terreno della causa. L'oggettivazione è una soglia di conoscibilità, non un titolo automatico di rilevanza civilistica e, soprattutto, non "causalizza" il fattore religioso. Superata la soglia epistemica, comincia una verifica diversa: occorre stabilire che cosa l'interesse faccia nell'atto. Può restare sul piano del motivo; può specificare il contenuto dell'attribuzione o la qualità della prestazione; può tradursi in una destinazione, in un onere o in una condizione; può individuare l'utilità concretamente perseguita; soltanto quando partecipi alla ragione giustificativa dell'assetto complessivamente considerato può concorrere alla ricostruzione della causa concreta. Motivo, contenuto, destinazione, vantaggio e causa non sono gradi successivi di una medesima intensità religiosa: sono collocazioni giuridiche differenti e devono restare tali.

A questo punto il raccordo con la morfologia parasuccessoria diventa stringente. Il § 2 ha mostrato che la parasuccessione non aggiunge una causa e che l'interesse religioso non sostituisce quella propria del negozio utilizzato. Ne segue che la traduzione non può consistere nell'inventare un 'negozio religioso' né nel piegare il tipo civilistico fino a fargli perdere la propria struttura. Il compito è più esigente e, insieme, più sobrio: individuare il risultato patrimoniale che il soggetto vorrebbe ottenere secondo il proprio modello religioso o culturale e verificare se il diritto comune disponga di una tecnica *inter vivos* capace di realizzarlo, integralmente o parzialmente, senza oltrepassare i limiti che governano quell'istituto.

In questa prospettiva, "traduzione" non designa un'equivalenza lessicale fra norme né un trapianto di regole confessionali. Occorre distinguere la formulazione normativa d'origine dal fascio di interessi, utilità e relazioni di senso che essa organizza per il soggetto; ricostruire le continuità assiologiche e teleologiche che rendono comprensibile la scelta; verificare infine se le categorie del diritto positivo possano produrre un risultato giuridicamente prossimo. Il lessico comune nasce dal confronto fra autointerpretazione del soggetto, contesto e possibilità normative dell'ordinamento.²³

Il procedimento può dunque essere descritto come segue: prima si accerta quale regola, pratica o rappresentazione il soggetto abbia realmente assunto come propria; poi si isola il risultato patrimoniale che egli mira a conseguire mediante essa; quindi si separa tale risultato dalla forma normativa che possiede nell'ordinamento o nella tradizione d'origine; infine si cerca, nel diritto civile, una tecnica capace di produrre un effetto funzionalmente prossimo, sottoponendola alla causa, ai requisiti e ai limiti suoi propri. È soltanto nell'ultimo passaggio che si potrà parlare di trust, donazione, contratto a favore di terzo, mandato, assicurazione, destinazione o affidamento fiduciario. Prima di quel momento l'istituto non deve essere scelto: altrimenti sarebbe la tecnica a costruire artificialmente l'interesse, anziché l'interesse a orientare la scelta della tecnica.

Un caso successorio discusso in dottrina rende visibile il procedimento. Davanti alla tensione fra una regola familiare ghanese percepita come favorevole al figlio maschio e il principio di eguaglianza, la migliore dottrina prospetta il ricorso alla donazione obnuziale ex art. 785 c.c. come possibile tecnica di traduzione, collegando un'attribuzione alla celebrazione del matrimonio e collocandola entro la disponibile. Non interessa qui assumere quella soluzione come modello generale, né risolvere i

²² Sul rapporto fra contestualizzazione e rischio di proiezione stereotipica, Ricca (2015: 16-17); sul limite ermeneutico per cui gli elementi extratestuali non possono creare una volontà non contenuta nella scheda, Triola (2016: 56-57).

²³ Ricca (2021: 245-250; 2023: 145-176, spec. 175-176; 193-194).

problemi dogmatici propri della figura. Conta il movimento argomentativo: comprendere l'interesse, separarlo dalla morfologia della regola d'origine, cercare un equivalente civilistico e sottoporlo ai limiti dell'ordinamento.²⁴

I tre laboratori che seguono hanno dunque una funzione strettamente dimostrativa. Non servono a costruire un catalogo di 'successioni religiose' e neppure a dedurre la volontà del singolo da un sistema culturale. Servono a sottoporre a prova il metodo appena definito, mostrando tre situazioni differenti: un ordine religioso nel quale la devoluzione è fortemente strutturata; un altro nel quale la predeterminazione successoria convive con una più ampia disponibilità *inter vivos*; un contesto nel quale la pressione normativa deriva soprattutto da pratiche sociali e rituali. In ciascun caso la domanda resta identica: quale interesse può essere fatto proprio dal soggetto e quale risultato patrimoniale esso domanda di tradurre?

Nel diritto ebraico le regole successorie affondano nella *Torah* (Nm 27, 1-11; 36, 1-12; Dt 21, 15-17) e sono sviluppate dalla *halakhah*, in particolare nel trattato *Bava Batra*, nel *Mishneh Torah* e nello *Shulchan Arukh*. Il seder ha-nachalot colloca anzitutto i figli e i loro discendenti; in loro assenza, le figlie e i loro discendenti; quindi il padre e la sua linea, e poi gli ascendenti ulteriori. Il primogenito maschio riceve una porzione doppia; il marito eredita dalla moglie, mentre la moglie non è, nell'impianto tradizionale, erede del marito, pur essendo protetta mediante *ketubah* e diritti al mantenimento. Ma, per il problema qui esaminato, il dato più significativo non è la mera aritmetica delle quote: è il modo in cui l'eredità può essere rappresentata come continuità della 'casa', del nome e del retaggio familiare.²⁵

Questa normatività non equivale peraltro a immobilità. La giurisprudenza tannaitica ha elaborato la *daithke*, figura testamentaria assente dal Pentateuco, ampliando lo spazio della disposizione individuale; più tardi tecniche come lo *shetar chatzi zakhar* e lo *shetar shalem zakhar*, insieme al ricorso alla donazione *inter vivos*, hanno consentito di modulare gli effetti dell'ordine devolutivo. Per l'argomento del saggio il passaggio è decisivo: la tradizione religiosa mostra essa stessa che il rispetto dell'ordine di riferimento può cercare forme tecniche differenti dalla sua applicazione letterale. L'interesse del fedele può dunque essere quello alla conformità, ma la conformità non coincide necessariamente con la riproduzione morfologica della regola.²⁶

Nel diritto islamico classico il nucleo della devoluzione è costruito attorno alle quote coraniche (Cor. 4, 7-14; 176), integrate dalla disciplina degli agnati e dalle elaborazioni delle scuole. L'"ilm al-farā'id", la "scienza delle quote", non esprime una libertà distributiva del *de cuius*, ma un ordine di attribuzioni predeterminate. La formula secondo cui il maschio riceve il doppio della femmina deve essere utilizzata con precisione: opera in specifiche ipotesi di concorso, emblematicamente fra figlio e figlia, e non costituisce un coefficiente universale dell'intero sistema; restano nondimeno differenze strutturali di genere e, nella tradizione classica, può operare anche l'impedimento a succedere per diversità di religione.²⁷

²⁴ Ricca (2023: 189-193).

²⁵ Sul diritto ereditario ebraico e sulla sua dimensione di continuità familiare, Di Porto (2025: 9-20, spec. 10-14); per le fonti bibliche e l'evoluzione tannaitica della successione testamentaria, Zeitlin (1967: 574-581).

²⁶ Sullo *shetar chatzi zakhar*, sullo *shetar shalem zakhar* e sulla donazione *inter vivos* come tecniche di riequilibrio della posizione delle figlie nell'esperienza *halakhica*, Di Porto (2025: 16-19).

²⁷ Per la struttura delle quote coraniche, il sistema degli agnati e l'impedimento connesso alla diversità di religione, Abu Salem (2025: 143-147). Sulla posizione successoria delle donne nelle elaborazioni sunnite e sciite e sulla necessità di non trasformare la formula del "doppio al maschio" in un coefficiente universale dell'intero sistema, Ahangar (2014: 111-135, spec. 117-120).

È però l'asimmetria tra spazio testamentario e autonomia *inter vivos* a collegare direttamente questo laboratorio alle premesse del § 2. La *waṣiyya* è tradizionalmente ammessa entro il limite di un terzo del patrimonio e, secondo la regola classica richiamata dagli *hadith*, non a favore di chi sia già erede. Sul piano degli atti *inter vivos* l'autonomia è invece più ampia: donazioni e *waqf* possono organizzare trasferimenti e destinazioni secondo logiche differenti. Il *waqf ahlī* o *dhurrī* rende particolarmente visibile la continuità del lignaggio; il *waqf khayrī* accentua la destinazione pia. Non si tratta, evidentemente, di importare queste figure nel diritto italiano, né di assumere che i diritti positivi dei Paesi a maggioranza musulmana siano uniformi. Il dato metodologico è altro: proprio quando il modello di riferimento non può essere riversato nel testamento nei termini voluti, diventa intelligibile la ricerca di una tecnica *inter vivos* lecita capace di soddisfare, almeno in parte, il medesimo interesse.²⁸

Questo secondo laboratorio sarà ripreso nel § 5.5 da un'angolazione diversa e più concreta. In quella sede il diritto successorio islamico non sarà considerato soltanto come repertorio tipologico di regole e tecniche, ma come oggetto del rinvio operato dall'art. 1106 del codice civile iracheno: sarà quindi possibile osservare come un ordinamento statale selezioni, positivizzi e coordini il materiale del *fiqh* prima che esso possa giungere, come diritto straniero, davanti al foro italiano.

Il terzo laboratorio è volutamente diverso. Nel contesto cinese non si assume un diritto successorio confessionale parallelo a quello statale; rileva piuttosto il rapporto fra *fa* e *li*, fra norma formalmente posta e un ordine di ritualità e aspettative familiari nel quale pietà filiale e gerarchie hanno storicamente svolto un ruolo centrale. La letteratura richiamata mostra come l'esistenza di un diritto codificato della figlia a una quota eguale a quella dei fratelli possa convivere, in alcuni contesti, con la scelta di non esercitarlo perché percepito come contrario alle aspettative familiari. Proprio perché manca un ordine confessionale formalizzato, il caso opera come controllo del metodo: il significato sociale può spiegare una scelta, ma nessuna volontà può essere dedotta dall'essere "cinese" e nessuna pratica diviene giuridicamente pertinente senza appropriazione individuale e riconoscibilità nell'atto.²⁹

Le differenze fra i tre laboratori non sono quindi un ostacolo alla dimostrazione, ma la sua condizione. Nel primo la normatività religiosa si manifesta anche come ordine devolutivo e continuità della casa; nel secondo essa rende particolarmente visibile lo scarto tra successione e strumenti *inter vivos*; nel terzo il significato della trasmissione emerge soprattutto dall'orizzonte sociale e rituale. Eppure il procedimento non cambia: dall'appartenenza non si inferisce la volontà; dalla volontà non si inferisce la causa; dalla regola d'origine non si inferisce l'istituto civilistico. Occorrono, nell'ordine, appropriazione individuale, conoscibilità, individuazione del risultato perseguito e qualificazione secondo il diritto comune.

Da questi materiali possono essere isolate quattro configurazioni ricorrenti dell'interesse religiosamente o culturalmente qualificato. La prima è l'interesse alla conformità: il soggetto vuole che la trasmissione si avvicini a un ordine percepito come anteriore alla propria preferenza individuale. La seconda è l'interesse alla continuità: conservazione della casa, del nome, del lignaggio, della memoria o

²⁸ Sulla *waṣiyya* entro il terzo, sulla regola tradizionale che esclude il legato a favore dell'erede e sulla maggiore libertà dispositiva *inter vivos*, Abu Salem (2025: 146-147). Sul *naqfe* sul *naqf ahlī* come tecniche di destinazione religiosa, filantropica o familiare, Abu Salem (2025: 150-151). Sulla non uniformità dei diritti successori positivi nei Paesi musulmani contemporanei, Ahangar (2014: 111-135).

²⁹ Sul rapporto tra *fa* e *li* e sulla funzione del *li* come ordine di ritualità e controllo sociale, Lee e Lai (1978: 1307-1329, spec. 1308-1312 e 1326). Per l'uso comparatistico della continuità, della pietà filiale e del culto degli antenati nel discorso sulla trasmissione *post mortem*, De Gregorio (2025: 3-8).

di un bene che ne rappresenti il supporto. La terza è l'interesse alla destinazione: stabilizzare una finalità pia, caritativa o comunitaria. La quarta è l'interesse alla gradualità e alla non-frattura: organizzare il passaggio senza concentrare ogni effetto nel momento della morte, conservando eventualmente spazi di gestione, controllo o ripensamento. Il testamento può soddisfare alcune di queste esigenze, ma non necessariamente tutte e non necessariamente nella forma nella quale il soggetto le concepisce.³⁰

La terminologia è qui decisiva. Conformità, continuità, destinazione e gradualità non sono quattro 'cause' parasuccessorie e neppure quattro funzioni civilistiche già date. Sono modi nei quali può specificarsi l'interesse del fedele individuato nel § 2. Solo dopo che tale interesse sia stato reso conoscibile nell'operazione si potrà stabilire quale collocazione giuridica assuma: motivo, contenuto, destinazione, condizione, utilità perseguita o, nei casi in cui partecipi alla giustificazione complessiva dell'assetto, elemento della causa concreta. In tal modo il linguaggio dell'interesse religioso resta sul piano che gli è proprio e non invade la dogmatica civilistica.

La traduzione può ora essere definita in senso rigoroso. Essa non mira a riprodurre nel diritto italiano la regola religiosa o culturale nella sua morfologia originaria; mira a verificare se il risultato patrimoniale che il soggetto vuole ottenere in ossequio a quella regola possa essere raggiunto, in tutto o in parte, mediante un assetto riconosciuto dal diritto civile. La fedeltà della traduzione non si misura quindi sulla somiglianza esterna fra istituti, ma sulla capacità dell'operazione civile di soddisfare l'interesse individualmente assunto senza alterare la causa del negozio e senza produrre effetti che l'ordinamento vieta. È precisamente qui che la nozione di equivalente funzionale lecito acquista il suo significato.

Resta infine necessaria una biforcazione che impedisce di confondere piani già distinti nel § 1. Se la regola religiosamente connotata entra nella vicenda perché incorporata in una legge straniera richiamata dalle norme di conflitto, il problema riguarda l'applicazione di quella legge e i relativi limiti, sino all'ordine pubblico internazionale. Se, invece, è il soggetto che assume una regola religiosa o culturale come criterio della propria scelta e cerca di realizzarne il risultato attraverso l'autonomia privata, non vi è alcuna fonte confessionale concorrente: vi è un negozio civile, soggetto alla propria disciplina, nel quale un interesse religioso può diventare giuridicamente leggibile. Confondere le due ipotesi significa o attribuire alla scelta privata una forza normativa che non possiede, o sottoporre l'autonomia privata ai filtri propri del diritto internazionale privato anche quando manca ogni elemento di estraneità.

Il § 4 può quindi passare agli strumenti senza riaprire il problema teorico: dovrà verificare, figura per figura, se e in quali limiti conformità, continuità, destinazione e gradualità possano trovare un equivalente funzionale nel diritto comune. La progressione dell'indagine resta lineare: dall'interesse alla traduzione, dalla traduzione alla tecnica, dalla tecnica al limite.

4. Gli strumenti parasuccessori come interfacce civilistiche di traduzione

Il passaggio agli istituti è la conseguenza delle premesse già fissate. L'interesse religioso deve essere individualmente assunto e conoscibile; la parasuccessione descrive una funzione, non una causa;

³⁰ Per una lettura comparata della trasmissione *post mortem* nei diritti religiosi come luogo di continuità, appartenenza familiare e ricerca di soluzioni capaci di comporre esigenze religiose e vincoli dell'ordinamento statale, De Gregorio (2025: 3-8).

l'effetto civile dipende sempre dalla struttura dello strumento utilizzato. Il compito è quindi selezionare, per ciascun risultato perseguito, una tecnica del diritto comune capace di produrlo senza trasformare la regola religiosa in fonte dell'attribuzione.³¹

Per ordinare questo passaggio sono utili le quattro regole cartesiane del metodo: evidenza, divisione del problema, progressione dal semplice al complesso ed enumerazione finale. Trasposte sul terreno giuridico, impongono di non saltare dalla convinzione all'effetto, ma di rendere conoscibile la volontà, individuare la funzione perseguita, scegliere lo strumento, ricostruire il titolo civilistico dell'effetto e, solo alla fine, applicare il controllo pertinente.³²

Una sola analogia metafisica può rendere visibile la separazione necessaria. La distinzione cartesiana fra *res cogitans* e *res extensa* non viene qui trasposta come ontologia del diritto: serve a distinguere il progetto significativo del soggetto dall'assetto giuridico esteriorizzato che pretende di realizzarlo. Da un lato stanno il dovere religioso assunto, la continuità che si vuole preservare, lo scopo pio o familiare; dall'altro proprietà, credito, segregazione, destinazione, termine, condizione, opponibilità e rimedi. Il primo piano spiega il significato dell'operazione; il secondo determina gli effetti che il diritto riconosce.³³

Il nesso fra i due piani è l'autonomia privata. Una convinzione religiosa, per quanto intensa, non trasferisce un bene, non crea una separazione patrimoniale e non attribuisce un credito; nello stesso tempo, l'interprete non può espungere dal fatto il significato che il soggetto abbia validamente incorporato nell'operazione. L'art. 19 Cost. presidia questa soglia di riconoscimento e vieta il sindacato di ortodossia; il diritto comune stabilisce invece se quel significato possa assumere forma in clausole, trasferimenti, vincoli, obblighi e programmi.

La sequenza applicativa è dunque: interesse religioso individualmente assunto → oggettivazione → funzione perseguita → strumento civilistico → effetto giuridico → limite e rimedio. Il § 4 non cerca l'istituto che "somiglia" a una figura religiosa; cerca l'effetto civilistico capace di servire, entro i propri confini, il risultato concretamente perseguito. È il passaggio dalla somiglianza morfologica alla corrispondenza funzionale.

4.1 Il trust *inter vivos* con effetti *post mortem*: dal programma alla segregazione

Il trust costituisce il primo banco di prova, e insieme quello più fecondo per l'interesse religioso, perché rende particolarmente visibile il passaggio dal programma all'effetto. Sul piano del significato il disponente può perseguire continuità del lignaggio, custodia di un bene di memoria, destinazione pia o caritativa, mantenimento di un luogo di culto, gestione familiare fedele a un criterio religioso di amministrazione e distribuzione: sono, riconoscibilmente, le quattro configurazioni dell'interesse – conformità, continuità, destinazione, gradualità – isolate nel § 3. Sul piano civilistico, tuttavia, nessuna di queste finalità basta. Occorre un assetto attuale che sottoponga beni determinati a un programma fiduciario, separi il fondo e vincoli il trustee secondo la legge regolatrice. Il salto dalla volontà all'effetto è dunque colmato da una struttura, non dalla forza del motivo.

³¹ De Gregorio (2025: 3-8).

³² Descartes (1967: I, 142-143), sulle quattro regole del metodo: evidenza, analisi, ordine dal semplice al complesso ed enumerazione completa dei passaggi.

³³ Descartes (1967: II, 52-53), sulla distinzione fra pensiero quale attributo della sostanza pensante ed estensione quale attributo della sostanza corporea. Il richiamo svolge qui una funzione esclusivamente analogico-metodologica.

L'ammissibilità del trust nell'ordinamento italiano poggia sul riconoscimento operato dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata e resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, che consente di dare effetto a trust regolati da una legge straniera scelta secondo la Convenzione. Su questa base si è sviluppato il dibattito sul trust interno, nel quale disponente, trustee, beneficiari e beni possono essere interamente collocati in Italia, ferma la scelta di una legge regolatrice straniera. La questione sistematica non altera il punto qui rilevante: l'ordinamento dispone di una tecnica capace di rendere attuale in vita un programma destinato a proiettare i propri effetti oltre la morte.³⁴

Nel modello traslativo l'operazione comprende l'atto istitutivo e l'atto di dotazione, mediante il quale i beni sono trasferiti al trustee e sottoposti al programma; nel trust autodichiarato manca invece il trasferimento a un soggetto distinto, ma i beni vengono comunque assoggettati in vita alla disciplina fiduciaria. L'irrevocabilità non costituisce un requisito universale del trust: la legge regolatrice può ammettere riserve di poteri o forme revocabili. Ai fini dell'art. 458 c.c., il dato decisivo è un altro: l'assetto deve essere giuridicamente attuale e la morte non deve costituire la fonte della futura attribuzione.³⁵

La giurisprudenza di legittimità ha così potuto qualificare il trust liberale con effetti differiti alla morte come liberalità non donativa, anziché come disposizione *mortis causa*, quando il trasferimento o l'assoggettamento al vincolo siano già perfezionati in vita. In questa configurazione la morte può funzionare come termine o come evento del programma senza penetrare nella fonte dell'attribuzione. La conseguenza è sistematicamente importante: il problema non viene assorbito dalla nullità dell'art. 458, ma si distribuisce nelle discipline proprie dell'operazione, compresa la tutela dei legittimari ove la liberalità incida sulla riserva.³⁶

La distinzione fra significato ed effetto evita due errori simmetrici. La finalità religiosa non è ragione sufficiente della segregazione; ma la segregazione non rende irrilevante il programma religiosamente qualificato quando esso sia stato incorporato nell'atto. Lo scopo può conformare criteri di amministrazione, individuazione dei beneficiari, regole di distribuzione, standard di investimento o obblighi fiduciari; l'effetto segregativo deriva però dal trust e dalla sua disciplina.

Il controllo deve allora seguire l'intera catena. Anzitutto va verificata la qualificazione: il trust non può essere lo schermo di una disposizione *mortis causa* o di un patto successorio. In secondo luogo, occorre l'effettività dell'assetto *inter vivos*: trasferimento reale al trustee nel modello traslativo, oppure effettiva soggezione dei beni al programma nel modello autodichiarato. In terzo luogo, restano applicabili le discipline inderogabili che il trust non neutralizza, dalla tutela dei legittimari a quella dei creditori. Se la liberalità lede la riserva, il rimedio è quello proprio della successione necessaria e non, per ciò solo, la nullità automatica del trust.³⁷

Ulteriori verifiche impediscono che la forma fiduciaria dissimuli istituti vietati. L'operazione non può risolversi in una sostituzione fedecommissaria vietata, né rimettere arbitrariamente a un terzo la determinazione dell'erede o del beneficiario in violazione degli artt. 628, 631 e 692 c.c. La tradizione

³⁴ Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con l. 16 ottobre 1989, n. 364. Sul trust interno, Lupoi (2005); Gatt (2013: 622 ss.); Petrelli (2019: 151 ss.).

³⁵ Sulla distinzione fra atto istitutivo e atto di dotazione, Petrelli (2019: 151 ss.); Cass. 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614; Lupoi (2020: 121 ss.).

³⁶ Sul trust testamentario e sugli effetti oltre la morte, Romano (2014: 596 ss.) e Muritano e Romano (2021: § 5); sulla qualificazione della liberalità e sulla tutela dei legittimari, Cass., sez. un., 12 luglio 2019, n. 18831; Muritano e Romano (2021: §§ 3 e 9).

³⁷ Artt. 536 ss., 549 e 553-564 c.c.; Amadio (2009: 683 ss.); Muritano e Romano (2021: § 9).

del trust esige inoltre la certezza della volontà, dei beni e dei beneficiari, salve le figure di scopo ammesse dalla legge regolatrice. Anche il tema del *sham trust* appartiene a questa verifica dell'effettività: non coincide con la revocabilità o con la riserva di poteri, ma con una divergenza radicale tra l'assetto dichiarato e quello realmente voluto.³⁸

È a questo punto che la corrispondenza funzionale con alcune esigenze religiose diviene giuridicamente interessante. Un soggetto può voler destinare stabilmente beni o redditi a finalità caritative, al mantenimento di un luogo di culto, a un programma educativo o alla continuità di una gestione familiare; può anche scegliere, per ragioni di fede, criteri distributivi o di amministrazione più restrittivi di quelli richiesti dal diritto civile. Il trust consente di trasformare quel progetto in un programma giuridicamente vincolante nella misura in cui i criteri siano leciti, determinabili e compatibili con la legge regolatrice e con le norme inderogabili. Se, ad esempio, un disponente intende rispettare come scelta personale un limite religioso alla porzione liberamente destinabile, il trust può essere calibrato su quel limite; ma il limite resta volontariamente assunto e non diviene, per questa via, regola della successione italiana.

La stessa logica vale rispetto alle tecniche sviluppate in altre tradizioni. Il *waqf*, le tecniche *halakhiche* di riequilibrio o le esigenze di continuità familiare già esaminate nel § 3 non costituiscono modelli da trapiantare. Sono repertori dai quali il soggetto può trarre una funzione: stabilizzare uno scopo, evitare la frammentazione, conservare un bene, distribuire utilità secondo un programma. Il trust è rilevante quando la sua struttura civilistica consente di produrre quell'effetto senza importare la regola religiosa come fonte autonoma. L'equivalenza è dunque limitata e funzionale, mai istituzionale.³⁹

La comparazione più istruttiva, tuttavia, non guarda soltanto ad Oriente. Il diritto canonico conosce da secoli tecniche di vincolo di beni a scopi religiosamente qualificati che sopravvivono alla persona fisica del disponente, e la loro struttura illumina – per convergenza e non per derivazione – l'attitudine del trust a ospitare l'interesse del fedele. Il principio secondo cui le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie devono essere scrupolosamente adempiute (can. 1300) fonda un intero ordine di figure – la pia fondazione autonoma e non autonoma (can. 1303), la fondazione fiduciaria (can. 1302) – nelle quali una massa di beni è destinata a produrre utilità per fini di culto, di apostolato o di carità. Fra queste, la fondazione fiduciaria canonica offre il parallelo strutturalmente più stringente: i beni ricevuti fiduciarmente per una causa pia non entrano nel patrimonio del fiduciario, ma restano un fondo a sé, responsabile dell'adempimento degli oneri e sottratto alle pretese dei suoi creditori. È, in termini civilistici, un effetto segregativo: lo stesso che il trust realizza e che il negozio fiduciario romanistico, come si vedrà, non conosce. La dottrina che ha ricostruito l'apporto del diritto canonico alla disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese conferma che il *charitable trust* e la pia fondazione condividono una medesima funzione: assicurare la durata e la realtà del vincolo che destina una ricchezza a un fine religioso.⁴⁰

³⁸ Artt. 628, 631 e 692 c.c.; *Knight v Knight* [1840] 49 ER 58; *McPhail v Doulton* [1971] AC 424; Muritano e Romano (2021: §§ 3, 5 e 9).

³⁹ Sulla struttura del *waqf* e sulle sue varianti familiari e caritative, Abu Salem (2025: 150-151); sull'uso comparatistico del rapporto fra *waqf* e *trust*, Gaudiosi (1988: 1231-1261). Il richiamo non implica identità istituzionale.

⁴⁰ Sulla convergenza funzionale fra trust caritatevole e figure canoniche di destinazione di beni a cause pie, Miñambres (2009: 338-343); sulla fondazione fiduciaria del can. 1302 e sul fondo che, ricevuto fiduciarmente per una causa pia, non entra nel patrimonio del fiduciario ma resta responsabile degli oneri e sottratto ai suoi creditori, Miñambres (2009: 340-341) e Falchi (2009: 328-331); sull'apporto del diritto canonico alla disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del

Il rilievo non attribuisce al diritto canonico alcuna vigenza nel foro civile né trasforma il fine religioso in causa. Vale, anzi, in senso inverso, a rafforzare la disciplina della non-confusione: anche l'esperienza canonica tiene distinti la *pia voluntas* – il significato – e il vincolo reale sul fondo – l'effetto – sottoponendo la figura alla vigilanza dell'Ordinario senza per questo rendere “ecclesiastici” i beni o confessionale il negozio. Il *charitable trust* del *common law* mostra la stessa convergenza da un altro versante: può essere costituito per uno scopo di carità, e non soltanto a favore di persone determinate, e persino in perpetuo, in deroga alle regole generali del trust, quando il fine rientri fra quelli – sollievo dalla povertà, educazione, religione, altre utilità per la comunità – che l'ordinamento riconosce come caritatevoli. Sul piano operativo, la stessa preferenza espressa dalla Conferenza episcopale italiana per le fondazioni non autonome, affinché una comunità ecclesiale garantisca nel tempo l'esecuzione della pia volontà del fondatore, descrive un'architettura di garanzia nel tempo che il rapporto tra trustee e beneficiari traduce, nel diritto comune, in doveri fiduciari e rimedi. Il trust, in definitiva, è tanto più adeguato all'interesse alla destinazione e alla continuità in quanto proprio quegli interessi hanno storicamente trovato, nel diritto della Chiesa come nel diritto islamico del *waqf*, forme di vincolo reale e duraturo di cui esso costituisce, nel foro civile, l'equivalente funzionale lecito.

La forza del trust, in questa prospettiva, è la capacità di comporre in un unico assetto separazione del fondo, titolarità, godimento beneficiario e programma fiduciario. Il progetto del disponente conserva il proprio significato; segregazione, doveri fiduciari e rimedi ne costituiscono l'espressione giuridica soltanto nei limiti consentiti dalla legge regolatrice e dalle norme inderogabili applicabili.

4.2 L'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: dallo scopo al vincolo opponibile

L'atto di destinazione rende il passaggio ancora più lineare. Qui il progetto del soggetto non chiede anzitutto una distribuzione, ma una destinazione: conservare un immobile per un uso religiosamente qualificato, sostenere un'attività caritativa, mantenere un bene di memoria, stabilizzare una funzione comunitaria. L'art. 2645-ter c.c. consente, entro il proprio ambito oggettivo e temporale, di rendere opponibile una destinazione su beni immobili o mobili registrati per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela.⁴¹

La rilevanza parasuccessoria della destinazione richiede tuttavia una precisazione. L'art. 2645-ter c.c., collocato nella disciplina della trascrizione, regola l'opponibilità ai terzi del vincolo e vi collega specifici effetti sostanziali, senza che dalla disposizione possa ricavarsi automaticamente un autonomo strumento di pianificazione successoria. La qualificazione dell'operazione dipende dal negozio concretamente posto in essere, dal programma destinatorio e dalla funzione che esso è chiamato ad assolvere. Il vincolo può concorrere alla realizzazione di un assetto patrimoniale progettato per sopravvivere al disponente, ma la sua trascrivibilità non basta a conferirgli natura parasuccessoria. Occorre verificare che la destinazione sia effettivamente costituita in vita e che la sua proiezione oltre la morte derivi dalla struttura dell'operazione, senza risolversi in una disposizione della successione futura.

La distinzione dei piani evita anche qui un equivoco. La religiosità dello scopo non produce la destinazione e non sostituisce il controllo richiesto dalla norma. Essa spiega perché il soggetto voglia vincolare il bene e può entrare nel contenuto dell'atto attraverso la descrizione dello scopo e dei criteri

diritto inglese, Ferrante (2008). Cann. 1300, 1302 e 1303 CIC; CEL, Istruzione in materia amministrativa (2005), n. 155. Il richiamo è comparativo e non implica alcuna vigenza del diritto canonico nel foro civile.

⁴¹ Art. 2645-ter c.c.; Petrelli (2019: 151 ss.; 2020: 1090 ss.); Gatt (2013: 622 ss.).

d'impiego. L'opponibilità, la separazione nei limiti previsti e la disciplina dell'aggressione esecutiva derivano invece dall'art. 2645-ter. Il fattore religioso può dunque essere giuridicamente decisivo senza essere elevato a causa autonoma: è sufficiente che sia validamente incorporato nella destinazione.

Il passaggio può essere descritto senza ulteriori metafore. Una casa familiare nella quale si svolgono riti di passaggio, un bene destinato al mantenimento di un luogo di culto o un fondo destinato a un'attività caritativa possono assumere per il soggetto un significato che eccede lo scambio. L'art. 2645-ter non giudica quel significato: stabilisce se e in quali limiti esso possa essere tradotto in un vincolo opponibile sull'impiego del bene e sulla sua aggredibilità.

Il controllo di meritevolezza, il cui rapporto con l'art. 1322, secondo comma, e con la struttura del negozio destinatorio è ricostruito in modo non uniforme, non può quindi diventare un sindacato sulla verità della credenza né, all'opposto, un privilegio automatico per lo scopo religioso. L'art. 19 Cost. impedisce che il fine sia svalutato perché religioso; l'art. 2645-ter stabilisce se esso possa tradursi in un vincolo opponibile. Durata, congruità tra bene e scopo, tutela dei terzi e disciplina dell'alienazione restano parametri civilistici del controllo.

Rispetto al testamento, la differenza è strutturale. Il testamento dispone per il tempo successivo alla morte; l'atto di destinazione imprime in vita al bene un programma attuale. Se quel programma è destinato a durare oltre la morte, la proiezione temporale non basta a trasformarlo in disposizione *mortis causa*. Il limite dell'art. 458 riemerge quando, nonostante il *nomen* o la struttura destinatoria formalmente adottata, l'operazione riveli in concreto una disposizione della futura delazione.

4.3 Donazione con riserva di usufrutto e clausola di reversibilità: dalla continuità alla gradualità

Le varianti della donazione mostrano un altro tipo di conversione: non dal programma alla segregazione, ma dalla domanda di continuità alla scomposizione temporale delle utilità. Un soggetto può voler anticipare il passaggio del bene e, nello stesso tempo, evitare che il trasferimento coincida con una frattura immediata rispetto al proprio uso, alla propria autorità familiare o al significato rituale del bene. La donazione con riserva di usufrutto consente di trasferire la nuda proprietà conservando il godimento; la clausola di reversibilità ex art. 791 c.c. consente, nei limiti stabiliti dalla legge, di collegare alla premorienza del donatario il ritorno del bene al donante.⁴²

Il progetto può essere quello di mantenere il bene nella continuità familiare, conservarne l'uso rituale, evitare una cesura troppo brusca o favorire un soggetto per ragioni di fede. L'effetto giuridico è però specifico: trasferimento della nuda proprietà con conservazione dell'usufrutto, oppure risoluzione dell'attribuzione al verificarsi dell'evento previsto dalla clausola. La continuità perseguita viene così tradotta attraverso una distribuzione temporalmente modulata di poteri e utilità.

Proprio sul terreno delle liberalità la nozione di "dare etico" elaborata da Fuccillo consente di precisare la rilevanza ecclesiasticistica dell'operazione senza deformarne la struttura civilistica. La gratuità, da sola, non rende religioso l'atto; ciò che rileva è che l'attribuzione patrimoniale sia assunta dal soggetto come forma di attuazione della propria libertà religiosa e che tale finalità sia resa riconoscibile nella destinazione, nell'onere, nella scelta del beneficiario o nelle altre clausole dell'atto. La donazione parasuccessoria mostra bene questa dinamica: il «dare» è presente e attuale, mentre l'interesse può essere rivolto alla continuità familiare o religiosa oltre la morte. Il diritto comune

⁴² Artt. 790-791 c.c.; Biondi (1961: 865 ss.).

accoglie quel progetto attraverso la causa liberale e gli strumenti che ne modulano gli effetti, non attraverso una causa religiosa autonoma.⁴³

La donazione costituisce perciò il banco di prova più netto contro ogni inflazione della causa. Un motivo religioso può essere psicologicamente decisivo e restare motivo. Se viene incorporato in un onere, in una condizione, nella scelta del beneficiario, nella riserva di usufrutto o nella clausola che governa il ritorno del bene, esso entra nel regolamento dell'atto secondo la categoria corrispondente. La causa liberale non muta per il solo fatto che il donante disponga per ragioni religiose o culturali. Solo quando la finalità partecipi alla ragione giustificativa dell'intero assetto potrà concorrere alla ricostruzione della funzione concreta, senza cancellare la disciplina della liberalità.

Anche il rapporto con l'art. 458 va ricostruito secondo lo stesso ordine. La morte può essere prevista nell'atto senza esserne la causa genetica. Nella reversibilità la vicenda è già regolata in vita e la premorienza opera come evento risolutivo dell'attribuzione. Ciò che importa è che il donante abbia disposto di un bene attuale mediante un atto *inter vivos* e non della futura delazione. L'interesse religioso spiega il perché della scelta; gli artt. 769 ss. e 791 c.c. spiegano gli effetti; la disciplina della successione necessaria e il divieto dei patti successori ne fissano i limiti.

4.4 Il contratto a favore di terzo: dall'interesse alla pretesa del beneficiario

Il contratto a favore di terzo offre una configurazione ancora diversa. Qui la traduzione non opera primariamente sul bene, ma sul rapporto obbligatorio. Lo stipulante può voler assicurare, anche dopo la propria morte, una prestazione a un ente religioso, a una comunità, a un familiare o a un altro soggetto individuato in ragione di una finalità religiosamente significativa. Gli artt. 1411-1412 c.c. consentono di costruire questa utilità come diritto del terzo verso il promittente, con una disciplina specifica per la prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante.⁴⁴

Il dato più importante è l'interesse dello stipulante alla stipulazione a favore del terzo. La sua esatta configurazione dogmatica non è letta in modo uniforme, ma non vi è ragione di ridurlo a un interesse necessariamente patrimoniale. L'interesse religioso può quindi spiegare la deviazione dell'effetto a favore del terzo senza divenire, per ciò solo, causa del contratto-base. Se specifica la prestazione promessa entra nel contenuto dell'obbligazione; se orienta la scelta del beneficiario concorre a definire l'interesse dello stipulante; se investe l'assetto complessivo può rilevare nella ricostruzione della funzione concreta.

L'art. 1412 rende poi esemplare la distinzione tra morte ed effetto *mortis causa*. La prestazione può essere eseguita dopo la morte dello stipulante e questi conserva, nei termini previsti dalla norma, un potere di revoca anche testamentaria; tuttavia, il diritto del terzo trova il proprio titolo nella stipulazione *inter vivos*. La morte segna il tempo dell'adempimento, non la fonte dell'attribuzione. Proprio per questo la figura può essere utilizzata per programmare erogazioni *post mortem* senza trasformare il contratto in testamento.

Nel linguaggio adottato in queste pagine, la conversione è precisa: il progetto del soggetto consiste nel procurare a un terzo una determinata utilità per una ragione religiosamente qualificata; l'assetto esteriorizzato consiste in una pretesa obbligatoria nascente dal contratto. L'art. 19 Cost. impedisce di dichiarare irrilevante l'interesse perché religioso; gli artt. 1411-1412 stabiliscono come esso possa farsi

⁴³ Fuccillo (2008: 50-51, 63 ss.); sul continuum con le oblazioni volontarie dei fedeli e la contribuzione ecclesiastica, ivi: 42 ss.

⁴⁴ Artt. 1411-1412 c.c.; Venturini (2012: 49-58); Zoppini (2007: 282-283).

diritto del beneficiario. La distinzione tra i due piani è ciò che consente, paradossalmente, di mantenerli entrambi integri.

4.5 L'assicurazione sulla vita a favore di terzo: dal diritto proprio alla ripartizione

L'assicurazione sulla vita a favore di terzo è l'applicazione parasuccessoria per eccellenza del contratto appena esaminato, e insieme la più diffusa nella pratica: le Sezioni Unite la ricomprendono nel meccanismo dell'art. 1411 c.c.; il diritto proprio del beneficiario trova fonte nel contratto assicurativo ed è acquistato ai sensi dell'articolo 1920 comma 3 c.c. per effetto della designazione, la quale può avvenire nel contratto con successiva dichiarazione scritta o per testamento (art. 1920, comma 2). Per il fedele che voglia far pervenire una ricchezza, alla propria morte, a un ente di culto, a una comunità o a un familiare individuato per una ragione religiosamente qualificata, la figura offre un titolo interamente *inter vivos*, esterno alla successione e sottratto al divieto dei patti successori.⁴⁵

La struttura conferma la logica seguita in tutto il paragrafo. L'indennizzo non entra nel patrimonio del *de cuius* e non cade in successione: esso sorge iure proprio nella sfera del beneficiario, trovando fonte esclusiva nel contratto. La designazione è perciò atto *inter vivos* con effetti *post mortem* – più precisamente un negozio *trans mortem*, giacché lo stipulante conserva sino alla morte lo *jus poenitendi* della revoca ex art. 1921 c.c.; la morte dell'assicurato segna soltanto il momento a partire dal quale l'acquisto diviene efficace, non la sua causa. È, ancora una volta, la morte come termine e non come fonte dell'attribuzione: lo stesso discrimine che, ai sensi dell'art. 458 c.c., tiene la figura al riparo dalla riconduzione alla disposizione *mortis causa*.⁴⁶

Su questo fondamento le Sezioni Unite hanno risolto la vexata quaestio della designazione generica degli «eredi». In primo luogo, l'espressione non opera come rinvio alla disciplina successoria, ma come mero criterio soggettivo di individuazione: beneficiari sono coloro che, al momento della morte del contraente, rivestono la qualità di erede in forza del titolo dell'astratta delazione, indipendentemente dall'accettazione o dalla rinuncia. In secondo luogo – ed è il punto di maggiore interesse per la traduzione dell'interesse religioso – in difetto di una inequivoca volontà diversa del contraente l'indennizzo non si ripartisce secondo le proporzioni della successione ereditaria, ma in quote uguali: la clausola delinea una pluralità di creditori di una prestazione divisibile in forza di una *eadem causa obligandi*, sicché opera la presunzione di eguaglianza delle quote di cui all'art. 1298, comma 2, c.c.⁴⁷

Proprio la regola della ripartizione per capi rende la figura uno strumento particolarmente duttile per l'interesse religiosamente qualificato. In caso di designazione generica degli «eredi», la misura del capitale non segue le proporzioni della successione legittima; e, quando il contraente individua nominativamente i beneficiari o determina quote diverse, può conformare l'attribuzione a un criterio distributivo religiosamente ispirato. Il confronto corretto con il testamento non riguarda però la

⁴⁵ Art. 1920 c.c.; Cass., sez. un., 30 aprile 2021, n. 11421; Cass. 27 aprile 2023, n. 11101. In dottrina Mazzariol (2021; 2022); Locatelli (2021: 1925 ss.); Ianni (2023).

⁴⁶ Sulla natura di negozio *inter vivos* con effetti *post mortem* e sulla distinzione tra atto *post mortem* e atto *trans mortem*, Mazzariol (2021: 1094-1096); sull'assoggettamento dei premi versati alla collazione, all'imputazione e alla riduzione ex art. 1923, comma 2, c.c., Locatelli (2021: 1933-1934).

⁴⁷ Sulla ripartizione in quote uguali ex art. 1298, comma 2, c.c. e sul subentro degli eredi del premorto ex art. 1412, comma 2, c.c., Cass., sez. un., n. 11421/2021 e Cass. n. 11101/2023, con Ianni (2023); sulla premorienza anteriore alla stipulazione, ancora Cass. n. 11421/2021; per un rilievo critico sull'acquisto iure proprio in caso di designazione generica e sull'irrelevanza del testamento successivo, Mazzariol (2021: 1097-1102) e Locatelli (2021: 1930-1935).

successione legittima, dalla quale anche il testatore può discostarsi, ma la diversa fonte dell'attribuzione e il modo in cui riemerge la tutela dei legittimari. La proporzione prescelta resta infatti criterio volontariamente assunto in un titolo *inter vivos*, e non regola della delazione. Il motivo religioso specifica così la scelta del beneficiario o delle quote – vi si oggettiva – senza divenire causa: la causa resta quella previdenziale e assicurativa del contratto.

Il vantaggio non si converte, tuttavia, in aggiramento. Anche qui l'alternativa al testamento non è alternativa al diritto delle successioni. Se il capitale assicurato non cade nell'asse e sfugge, come tale, all'azione dei legittimari, i premi versati dallo stipulante restano soggetti, ai sensi dell'art. 1923, comma 2, c.c., alle regole sulla collazione, all'imputazione e sulla riduzione delle donazioni. La tutela dei legittimari trova, nella struttura dell'assicurazione sulla vita, il proprio specifico punto di emersione nel regime dei premi di cui all'articolo 1923 comma 2 c.c., mentre il capitale non entra nell'asse come attribuzione successoria ordinaria: si conferma dunque che la forma *inter vivos* muta la fonte dell'attribuzione, non i controlli che l'ordinamento collega ai suoi effetti economici oltre la morte.

Resta il problema della premorienza di uno dei beneficiari individuati negli "eredi". Le Sezioni Unite, assimilata l'assicurazione al contratto a favore di terzo, vi applicano l'art. 1412, comma 2, c.c.: la prestazione è eseguita a favore degli eredi del premorto, in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo, salvo revoca del beneficio o diversa disposizione. Non opera dunque un accrescimento tra i restanti beneficiari, ma un subentro che, avvenendo iure hereditatis, segue in questa fase – e soltanto in questa – le proporzioni ereditarie. La giurisprudenza successiva ha precisato che tale meccanismo presuppone la premorienza avvenuta dopo la stipulazione: se il beneficiario non era più in vita già al tempo della designazione, nessun diritto ha potuto acquistare e nulla si trasmette ai suoi eredi, che concorrono semmai iure proprio. La distinzione tra i due piani – *inter vivos* per l'individuazione dei beneficiari e per la misura delle quote, *mortis causa* per la sola vicenda successiva della premorienza – non è priva di tensioni ricostruttive, segnalate dalla dottrina, ma conferma la disciplina della non-confusione: la designazione «eredi» individua i creditori, non causalizza la successione. Coerentemente, la successiva istituzione di un erede universale per testamento non vale né come nuova designazione né come revoca del beneficio, se non risulti una volontà inequivoca in tal senso, operando su piani diversi la disposizione *mortis causa* delle proprie sostanze e l'assegnazione del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.

4.6 Mandato *post mortem* e negozio fiduciario: dall'istruzione all'esecuzione

Mandato e fiducia chiudono la rassegna perché mostrano un'ultima modalità di traduzione: trasformare una prescrizione, una cura o una consegna in obbligo di comportamento. Qui il problema non è necessariamente attribuire un bene o segregare un patrimonio, ma assicurare che qualcuno compia, dopo la morte o in vista di essa, un'attività determinata: consegna un oggetto, curi un rito, amministri un bene secondo criteri stabiliti, dia esecuzione a un programma già perfezionato in vita.

Quanto al mandato, occorre distinguere con nettezza il mandato *mortis causa* in senso proprio dal mandato *post mortem exequendum*. Il primo, quando attribuisce al mandatario il potere di disporre dopo la morte dei beni ancora appartenenti al mandante e quindi del *quod superest*, collide con l'art. 458 c.c. Il secondo è ammissibile quando l'attività *post mortem* sia meramente esecutiva o materiale rispetto a un

assetto già perfezionato in vita, o riguardi interessi non patrimoniali compatibili con la disciplina del mandato. La linea di demarcazione corre tra il disporre e l'eseguire.⁴⁸

È precisamente su questa linea che il fattore religioso può acquistare una grande intensità senza diventare causa del mandato. L'incarico di consegnare un oggetto sacro, curare un adempimento rituale, assicurare una destinazione già validamente impressa a un bene o eseguire istruzioni connesse a una pratica religiosa rende quel criterio parte del contenuto dell'obbligazione del mandatario. Se invece la convinzione religiosa resta soltanto la ragione interiore del conferimento, essa rimane motivo. E se le istruzioni pretendono di attribuire al mandatario un potere dispositivo sul patrimonio del defunto, il problema non è più religioso: è la violazione dell'art. 458.

Il negozio fiduciario svolge una funzione affine a quella del mandato, ma con una struttura propria che merita di essere ricostruita con precisione, perché da essa dipende la misura in cui può servire l'interesse del fedele. Nella sua configurazione classica esso consiste in un accordo con cui il fiduciante trasferisce al fiduciario – o gli fa acquistare da un terzo – la titolarità di una situazione giuridica per uno scopo pratico ulteriore, obbligandolo a utilizzarla nei modi convenuti e a ritrasferirla. Il fiduciario non è tanto un gestore quanto un sostituto nella titolarità: è titolare in luogo di chi ha interesse a non comparire. L'operazione si scompone perciò in due segmenti a effetto reale – l'acquisto in capo al fiduciario e il ritrasferimento al fiduciante o a un terzo da lui indicato – “sopra” i quali sta un rapporto obbligatorio bilaterale, atipico e di durata, affine al mandato ma non ad esso riducibile, comunemente detto *pactum fiduciae*; e la conservazione della titolarità medio tempore costituisce parte essenziale dell'adempimento.⁴⁹

Il ritrasferimento finale non è una nuova vendita né una donazione: è adempimento traslativo dell'obbligo assunto, atto oneroso benché privo di corrispettivo, sorretto dalla *causa fiduciae*. Perché di fiducia – e non di nuda promessa – possa parlarsi occorre però un elemento oggettivo: lo squilibrio patrimoniale determinato dall'attribuzione al fiduciario, che l'obbligo di ritrasferimento è chiamato a sanare. In difetto, poiché l'ordinamento non ammette trasferimenti astratti di proprietà, la vicenda ricadrebbe in una vendita o in una donazione, e la fiducia degraderebbe a mero motivo, irrilevante. La liceità e la meritevolezza dell'operazione non sono peraltro in discussione: la giurisprudenza ha affermato l'inesistenza di un divieto di intestazione fiduciaria e ravvisato nella fiducia la causa dell'intera operazione economica, mentre la legge sulle società fiduciarie ne conferma il favore dell'ordinamento; l'interesse a non comparire, del resto, non è di per sé illecito, essendo tutelato il valore della riservatezza accanto a quello della trasparenza.⁵⁰

Rispetto al trust, tuttavia, il negozio fiduciario mostra due debolezze strutturali che ne segnano l'idoneità a tradurre l'interesse religioso. La prima riguarda la forma. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il *pactum fiduciae* possa essere concluso anche verbalmente, pur quando abbia ad oggetto beni immobili, non equiparandolo al contratto preliminare; e sebbene l'indirizzo non sia incontrastato, esso rende il patto particolarmente fragile sul piano probatorio. Ma l'interesse del fedele diventa

⁴⁸ Sul mandato post mortem, Venturini (2012: 59-69) e Carnevali (1975: 694 ss.).

⁴⁹ Per la nozione di negozio fiduciario e per la distinzione tra sostituzione nella titolarità e mera gestione, Trimarchi (1978); Carnevali (1975: 694 ss.); sulla fiducia dinamica e statica, Lipari (1964: 153 ss., 293 s.); sui due segmenti traslativi e sul *pactum fiduciae* come rapporto di durata, Occorsio (2021: §§ 1-3) e Occorsio (2020: 79-132).

⁵⁰ Sulla causa *fiduciae* e sull'indispensabile squilibrio patrimoniale, Occorsio (2021: §§ 3-4); sull'inesistenza di un divieto di intestazione fiduciaria e sulla fiducia quale causa dell'intera operazione economica, Cass. 7 marzo 2014, n. 5407, e Cass. 15 maggio 2014, n. 10633; sulla meritevolezza, l. 23 novembre 1939, n. 1966, e M. Bianca (2002: 66 ss.).

giuridicamente leggibile solo se oggettivato in un atto conoscibile e imputabile: la libertà di forma, che asseconda la naturale riservatezza dei rapporti fiduciari, entra così in tensione con l'esigenza di oggettivazione da cui dipende la stessa rilevanza dell'interesse religioso nell'operazione.⁵¹

La seconda debolezza è più radicale e chiude il cerchio aperto con il *trust*. Nel negozio fiduciario manca, salvo discipline speciali, la segregazione: i beni intestati fiduciariamente fanno parte del patrimonio del fiduciario e rientrano nella sua successione, a differenza di quanto accade nel *trust*, dove essi sono esclusi dalla successione e dalle pretese degli eredi del *trustee* (art. 11, comma 3, della Convenzione dell'Aja), e a differenza del vincolo di destinazione e dei fondi del "Dopo di Noi". La tutela del fiduciante resta perciò meramente obbligatoria: alla morte del fiduciario gli eredi subentrano nel rapporto e sono tenuti a conservare la titolarità sino alla richiesta di ritrasferimento – con i rischi pratici, in caso di pluralità di eredi o di erede sleale, che ne derivano – sicché al fiduciante si consiglia di indicare le intestazioni fiduciarie nel proprio testamento. È qui che la comparazione canonica torna, e non per erudizione: la stessa fiducia testamentaria che il codice guarda con sfavore (art. 627 c.c.) discende da una prassi che il diritto canonico aveva elaborato per non disperdere le disposizioni *pro anima* di chi moriva ab intestato, e la fondazione fiduciaria canonica per cause pie realizza precisamente ciò che al negozio fiduciario civile manca – un fondo separato, sottratto ai creditori del fiduciario. Ne segue una conseguenza di metodo per il fedele: quando l'interesse alla destinazione o alla continuità esige durata e realtà del vincolo, la tecnica adeguata è il *trust* (o l'atto di destinazione), non il negozio fiduciario, che offre soltanto una protezione obbligatoria; quando invece è sufficiente vincolare un comportamento – custodire, amministrare, ritrasferire secondo un criterio religiosamente qualificato – il negozio fiduciario può bastare.⁵²

In ogni caso l'interesse religioso può essere oggettivato nel *pactum* come criterio di custodia, amministrazione, impiego, selezione del beneficiario o ritrasferimento; ma il titolo dell'effetto resta fiduciario. Sono il trasferimento e gli obblighi assunti a produrre conseguenze giuridiche, non la religiosità dello scopo, che senza oggettivazione rimarrebbe motivo interno; e se le istruzioni pretendessero di attribuire al fiduciario un potere dispositivo sul patrimonio del disponente per il tempo successivo alla morte, il problema tornerebbe ad essere quello dell'art. 458 c.c.⁵³

La comparazione con il *trust* conferma il metodo. Nella fiducia romanistica la titolarità esterna del fiduciario non si accompagna, di regola, alla separazione patrimoniale del fondo; nel *trust*, invece, titolarità, doveri fiduciari e segregazione formano una struttura diversa. Parimenti, l'atto di destinazione ex art. 2645-ter produce gli effetti di opponibilità e separazione soltanto nei limiti della norma e non coincide con il *trust*. La traduzione interculturale rende queste differenze più importanti: soltanto conoscendo l'effetto disponibile è possibile scegliere lo strumento adeguato alla funzione perseguita.⁵⁴

⁵¹ Cass., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459 (validità del *pactum fiduciae* anche in forma verbale, pur relativo a beni immobili) e, in senso contrario, Cass. 19 maggio 2020, n. 9139; Patrone (2020); Occorsio (2021: § 10).

⁵² Sull'inclusione dei beni fiduciariamente intestati nella successione del fiduciario, a differenza del *trust* (art. 11, comma 3, della Convenzione dell'Aja) e del vincolo ex art. 2645-ter c.c. e dei fondi del «Dopo di Noi» (l. 22 giugno 2016, n. 112), e sulla successione nel rapporto fiduciario, Occorsio (2021: § 9); sull'origine canonica della fiducia testamentaria (art. 627 c.c.) e sulle disposizioni *pro anima*, Occorsio (2021: § 1, nt. 3); sull'omologia con la fondazione fiduciaria canonica per cause pie, Miñambres (2009: 340-341) e Ferrante (2008).

⁵³ Sul mandato *post mortem* e il negozio fiduciario, Carnevali (1975: 694 ss.); Mengoni (1984: 260 ss.).

⁵⁴ Sul rapporto tra *trust* e fiducia romanistica, Lupoi (2005) e Petrelli (2019); sul rapporto tra *trust* e art. 2645-ter c.c., Petrelli (2020: 1090 ss.).

Lo stesso schema spiega anche perché il *digital afterlife* non costituisca un problema teorico diverso. Quando l'identità religiosa si proietta su account, archivi, contenuti digitali, istruzioni memoriali o beni immateriali, cambia l'oggetto ma non la struttura del ragionamento: una volontà religiosamente qualificata deve essere resa conoscibile, collocata in un atto idoneo e sottoposta alla disciplina dello strumento utilizzato. Mandato post mortem e trust digitale sono, in questa prospettiva, nuove applicazioni di un problema antico: rendere operativo oltre la vita un progetto individuale senza confondere il significato che lo anima con il titolo che gli dà efficacia.⁵⁵

4.7 Due prove di traduzione: interessi successori islamici ed ebraici entro il limite dell'art. 458 c.c.

Gli strumenti sin qui esaminati possono ora essere messi alla prova sui due laboratori – ebraico e islamico – nei quali, secondo il § 3, l'interesse a conformare la trasmissione a un ordine religioso è più intenso e la tentazione di infrangere l'art. 458 c.c. più concreta. La domanda è precisa: quando un negozio *inter vivos* può assorbire quell'interesse, e come, senza che l'operazione si risolva in una disposizione della delazione futura. Conviene fissarne subito il discrimine. L'art. 458 non vieta che l'operazione guardi alla morte: vieta la disposizione della successione non ancora aperta, nelle tre forme del patto istitutivo, dispositivo e rinunciativo. La frontiera corre dunque tra il programmare in vita un risultato – costituendo un titolo, una posizione o un vincolo cui la morte imprime soltanto un termine, una condizione o un momento esecutivo – e il disporre della delazione, altrui o propria, prima che si apra. Un secondo limite, indipendente e per questi interessi spesso più incisivo del primo, è la legittimità: va tenuto distinto sin d'ora, perché è ad esso, e non all'art. 458, che la traduzione si arresta nella maggior parte dei casi.⁵⁶

Un dato preliminare orienta l'intera analisi. Entrambe le tradizioni hanno elaborato, al proprio interno, tecniche che temperano la rigidità dell'ordine devolutivo mediante atti operanti in vita: il diritto ebraico con la *daithke* e con gli *shetar* di riequilibrio, il diritto islamico con la *hiba* e con il *waqf*. La traduzione civilistica non impone perciò dall'esterno un movimento estraneo al modello religioso: ne continua uno che la stessa legge religiosa compie. È questa omologia – non l'importazione di una regola confessionale – a rendere legittimo, nel foro, l'impiego dei *will-substitutes* del diritto comune.⁵⁷

Nel laboratorio ebraico l'ordine biblico-*halakhico* resta fortemente strutturato: il primogenito maschio riceve una porzione doppia; in presenza di discendenti maschi le figlie non partecipano alla devoluzione intestata; la moglie è protetta attraverso meccanismi diversi dall'eredità in senso stretto, fra i quali la *ketubah*. Ma la rigidità della regola devolutiva non esaurisce l'esperienza giuridica ebraica. La comparazione recente richiama, accanto alla priorità patrilineare, tecniche di protezione e di riequilibrio – dalla *ketubah* alle forme di *halakhic will* – capaci di incidere sugli esiti economici senza riscrivere frontalmente l'ordine tradizionale. Per il nostro problema questo dato è decisivo: la parasuccessione non appare come una correzione esterna imposta dal diritto civile, ma come un metodo

⁵⁵ Sul digital afterlife tra diritto civile e ordinamenti religiosi, Fuccillo (2021: 100-122).

⁵⁶ Sul divieto dei patti successori e sulla distinzione tra patti istitutivi, dispositivi e rinunciativi, Barba (2015); art. 458 c.c. Sul rapporto, qui decisivo, tra divieto e successione necessaria, infra § 5.1 e § 5.3.

⁵⁷ Sull'uso comparato dei *will-substitutes* come alternative funzionali al testamento, Braun e Röthel (2016) e Langbein (1984: 1108-1166); sulle tecniche interne alle due tradizioni, infra note 27-28.

di composizione che trova già nella tradizione strumenti indiretti di adattamento tra ordine devolutivo e protezione familiare.⁵⁸

Ne segue che la domanda non può essere formulata come riproduzione dell'ordine *halakhico* in Italia. La tutela dei legittimari impedisce che figlie o coniuge siano private della riserva; entro gli spazi lasciati dall'ordinamento possono invece essere tradotti interessi più circoscritti: attribuire al primogenito o a un figlio un vantaggio ulteriore sulla disponibile, preservare la continuità della «casa» o del nome, proteggere economicamente figlie o coniuge mediante attribuzioni autonome, destinare beni a una finalità pia (*hekdes*). Rispetto a ciascuno di questi interessi l'art. 458 blocca soltanto la via del patto: un accordo con cui le figlie rinuncino oggi in favore del fratello, o con cui il primogenito sia istituito per patto, è nullo come patto rinunciativo o istitutivo e non è tecnicamente traducibile. Ciò che invece si può fare riproduce, in veste civile, proprio la logica dello *shetar chatzi zakhar*: non un patto sulla successione, ma un'obbligazione assunta in vita e destinata a operare alla morte. In termini di diritto comune, il vantaggio può essere perseguito con donazioni *inter vivos* — soggette a collazione e riduzione —, con un contratto a favore di terzo o con un'assicurazione sulla vita che designi il beneficiario in misura maggiore, oppure con un trust che moduli benefici differenziati; la continuità della «casa» e l'*hekdes* trovano forma nel trust, nell'atto di destinazione o in una fondazione. In nessuno di questi casi si dispone della delazione futura: il vantaggio è programmato in vita e attribuito con titoli attuali. Il limite effettivo è allora soprattutto la legittima, che protegge figli e coniuge: la traduzione può operare sulla disponibile, ma si arresta quando pretenderebbe di comprimere la riserva.

Nel laboratorio islamico, a sua volta, la devoluzione non è una semplice tabella di quote, né il rapporto di due a uno può funzionare come formula riassuntiva. Le *farā'id* attribuiscono porzioni determinate; il *ta'zīb* disciplina la successione residuaria; nei modelli sunniti, e con particolare evidenza in quello hanafita, *'awl* e *radd* governano rispettivamente l'eccedenza e il residuo delle quote. La comparazione recente mette in luce che il *radd*, in assenza di agnati, può accrescere la partecipazione dei titolari di quota, comprese le donne. A ciò si aggiunge uno spazio testamentario circoscritto: la *waṣīyya* è tradizionalmente contenuta entro un terzo dell'asse e, secondo la regola classica, non opera a favore di chi sia già erede. Il dato metodologico è importante: l'interesse religioso del disponente non coincide necessariamente con la riproduzione di una singola proporzione; può consistere, più complessamente, nel voler rispettare l'ordine fra quote fisse, successione residuaria e limitazione dell'autonomia testamentaria.⁵⁹

Da qui discendono traduzioni più precise. L'interesse a destinare una parte del patrimonio — entro il terzo assunto come limite religioso — a un ente di culto, a una moschea o a un'opera caritativa può essere soddisfatto testamentariamente nei limiti della disponibile; se invece si sceglie un titolo *inter vivos*, ciascuno strumento conserva il proprio regime. La donazione resta soggetta a collazione, imputazione e riduzione ove lesiva; l'assicurazione attribuisce il capitale *iure proprio* al beneficiario, mentre la tutela dei legittimari opera sui premi nei termini dell'art. 1923, comma 2, c.c.; il trust e l'atto

⁵⁸ Sull'ordine devolutivo biblico-halakhico, sulla porzione doppia del primogenito e sulle tecniche di riequilibrio (*daithke*, *shetar chatzi zakhar*, *shetar shalem zakhar*, donazione *inter vivos*), Di Porto (2025: 9-20); per un quadro comparativo che mette in rapporto successione patrilineare, ketubah e halakhic wills, Hafeez (2026: 137-140). Sui titoli civili impiegabili e sul limite della legittima, supra §§ 4.1-4.6 e infra § 5.3.

⁵⁹ Sulle *farā'id* e sul *ta'zīb*, Abū Fāris (2003: 55-60); su *'awl* e *radd*, ivi: 94 e 117-119; sulla *waṣīyya*, ivi: 149 ss. Per un quadro comparativo con specifico rilievo del modello hanafita e dei meccanismi di *'awl* e *radd*, Hafeez (2026: 137-140). Sulle varianti del waqf (ahli o dhurri, khayri), Abu Salem (2025: 150-151); sull'attuazione in Italia delle regole successorie islamiche, Abu Salem (2025: 143-156) e Aluffi (2016: 274-278).

di destinazione producono gli effetti e incontrano i limiti propri delle rispettive discipline. Il limite del terzo e la regola «non a un erede», quando assunti dal fedele come criteri della propria condotta, restano elementi volontariamente incorporati nel programma e non diventano regole della delazione italiana. Analogamente, l'interesse a conformare la distribuzione tra i figli a una proporzione religiosamente sentita – per esempio il rapporto di due a uno nelle ipotesi in cui la tradizione lo prevede – non può farsi patto successorio: può essere perseguito, nei limiti consentiti, con donazioni *inter vivos* in quella proporzione, con un'assicurazione a quote fisse o con un trust a benefici differenziati, ferma in ogni caso la tutela della riserva secondo la disciplina propria del titolo utilizzato. La continuità del lignaggio propria del *waqf ahli* o *dhurri* e la destinazione pia del *waqf khayri* possono infine trovare equivalenti funzionali nel trust o nell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. quando l'assetto sia realmente costituito in vita: l'estraneità all'art. 458 dipende dalla struttura effettiva dell'operazione, non dal *nomen*.

Un'ultima simmetria conferma che la disciplina della non-confusione non è un'imposizione civilistica, ma un problema condiviso. Il diritto islamico distingue la *hiba* ordinaria dagli atti compiuti in *marād al-mawt*, e il diritto islamico assimila l'atto traslativo compiuto in malattia mortale alla *wasīyya*, quale che sia il nome che gli si dia: è lo stesso scrutinio di qualificazione che, con categorie diverse, l'art. 458 c.c. impone alla donazione *si praemioriar*. Ne discende un avvertimento operativo per il fedele musulmano non meno che per l'interprete: perché l'atto *inter vivos* assorba l'interesse senza infrangere il divieto, esso deve essere un trasferimento realmente attuale, non una disposizione collegata alla morte travestita da liberalità. La forma *inter vivos* non è una formula magica; è una struttura che va effettivamente realizzata.⁶⁰

Il confine dell'art. 458 è dunque il medesimo nei due laboratori. L'interesse religioso è assorbito quando lo strumento costituisce in vita un titolo, una posizione o un vincolo e lascia alla morte il solo ruolo di termine, condizione o momento esecutivo; non è assorbito – e non è traducibile – quando pretende un patto sulla successione non ancora aperta, nel qual caso restano soltanto il testamento revocabile, entro la disponibile, o il trasferimento *inter vivos* realmente compiuto. E in quasi tutti i casi non è l'art. 458, ma la legittima, a segnare il limite esterno effettivo: distinzione che il § 5 riprenderà, ma che qui trova la sua prima verifica applicativa. Che entrambe le tradizioni traducano già, per via interna, il proprio ordine devolutivo in strumenti operanti in vita è la conferma ultima della tesi: la traduzione interculturale non aggira la legge religiosa né la importa, ma raccoglie, nel foro civile, un movimento che essa stessa conosce.⁶¹

L'esame degli strumenti conferma le quattro operazioni del metodo: accertare l'interesse reso conoscibile; dividere significato, titolo, causa ed effetto; ricostruire l'assetto procedendo dalla funzione perseguita alla tecnica prescelta; verificare infine qualificazione, effettività dell'atto *inter vivos*, norme imperative, successione necessaria, diritti dei terzi e, quando occorra, ordine pubblico. Il metodo non aggiunge una disciplina: impedisce che una domanda venga risolta con la categoria sbagliata.

Dimostrato che la traduzione può produrre effetti attraverso titoli civilistici determinati, resta da stabilire fin dove ciascun effetto possa spingersi. Il § 5 riguarda perciò i limiti e, soprattutto, la corretta distribuzione dei controlli.

⁶⁰ Sull'assimilazione degli atti compiuti in *marād al-mawt* alla *wasīyya* (art. 1109 cod. civ. iracheno) e sul parallelismo – non identità – con la qualificazione ex art. 458 c.c., infra § 5.5; sulla donazione *si praemioriar*, supra § 2.

⁶¹ Per i titoli civili impiegabili – donazione (artt. 769 ss. c.c.), assicurazione sulla vita a favore di terzo (art. 1920 c.c.; premi ex art. 1923, comma 2), contratto a favore di terzo (artt. 1411-1412 c.c.), trust e atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. – e per il limite della legittima (artt. 536 ss., 549, 553 ss. c.c.), supra §§ 4.1-4.6 e infra § 5.3.

5. I limiti della traduzione: delimitare, coordinare, filtrare

Il limite opera correttamente soltanto dopo che sia stato individuato l'effetto sul quale incide. È qui che la critica al pluralismo euclideo acquista una conseguenza dogmatica: coordinare ordinamenti o registrare differenze morfologiche non basta, se il controllo viene applicato prima di aver compreso quale operazione il soggetto abbia costruito e quale effetto essa produca. Il passaggio oltre un pluralismo di sistemi paralleli consiste precisamente in questo: la differenza viene tradotta e qualificata prima di essere eventualmente arrestata dal limite pertinente.⁶²

L'ordine dell'analisi è perciò decisivo. Occorre qualificare l'operazione, dividerne i piani, individuare la legge e il titolo dell'effetto e soltanto dopo applicare il controllo corrispondente. L'art. 458 c.c., l'art. 25 e l'art. 35 del Regolamento n. 650/2012 rispondono a domande differenti: il primo delimita l'autonomia rispetto alla futura delazione; il secondo coordina discipline nazionali diverse dei patti successori; il terzo filtra l'effetto della legge straniera quando esso sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Delimitare, coordinare e filtrare non sono tre gradini necessari della stessa fattispecie, ma tre funzioni normative attivate da presupposti diversi. La matrice religiosa può attraversarle tutte senza identificarsi con nessuna: può spiegare il programma del disponente, essere incorporata in una legge straniera o conformare il contenuto di un atto di autonomia. La laicità del controllo sta proprio nel non trasformare quella matrice né in privilegio né in indice di sospetto: il diritto deve verificare la qualificazione e l'effetto, non l'ortodossia della convinzione.

5.1 Il limite interno: l'art. 458 c.c. e la disposizione della delazione

Il primo esercizio di analisi riguarda l'art. 458 c.c. La domanda non è se l'operazione guardi alla morte, né se il suo programma sia animato dall'intento di ordinare il dopo-morte. La domanda è più precisa: l'atto *inter vivos* dispone della futura delazione, ovvero costituisce già in vita un rapporto, un diritto o un vincolo al quale la morte si limita a imprimere un termine, una condizione o un momento di esecuzione? Patti istitutivi, dispositivi e rinunciativi presentano strutture e *rationes* differenti; ciò che li accomuna, nel perimetro del divieto, è la disposizione anticipata di posizioni successorie non ancora aperte. L'art. 458 delimita dunque l'autonomia non perché la morte compaia nell'orizzonte dell'operazione, ma quando l'operazione pretenda di appropriarsi della futura delazione.⁶³

La causa concreta conserva, in questo controllo, una funzione diagnostica e non normativa. Trust, donazione, contratto a favore di terzo, mandato e negozio fiduciario non cessano di appartenere alle rispettive figure per il solo fatto di produrre effetti oltre la morte; né esiste una causa parasuccessoria capace di attrarli in una categoria unitaria. La causa può aiutare a ricostruire che cosa una sequenza negoziale realizzi complessivamente, soprattutto quando più atti formalmente leciti siano collegati tra loro. Il divieto dell'art. 458 c.c. permane; e, se la combinazione degli atti è costruita per eluderlo, la questione potrà investire anche l'art. 1344 c.c. La diagnosi della funzione non sostituisce la fattispecie vietata.

⁶² Ricca (2015: 9, 16-17), sulla necessità di evitare che ciascun ordinamento assuma la propria tradizione giuridico-culturale come prototipo universale e sull'uso della traduzione per superare incompatibilità soltanto morfologiche.

⁶³ Barba (2015: 181 ss.; 2016: 290-301), sulla riconduzione del divieto dei patti successori alla disposizione *inter vivos* della delazione e sulla necessità di non confondere finalità post mortem e fattispecie vietata.

Il corollario ecclesiasticistico è netto. Un fedele può desiderare che la trasmissione del proprio patrimonio rispetti una regola religiosa o culturale che egli ha fatto propria; può volere, per esempio, conformarsi a quote religiosamente determinate, preservare un bene familiare, assicurare continuità a un'opera di culto o evitare una frammentazione percepita come incompatibile con il proprio orizzonte di senso. Quell'interesse può essere determinante e deve restare visibile al diritto. Non per questo, tuttavia, rende lecita una disposizione della futura delazione. Il passaggio costruito nei §§ 2-4 torna qui nella sua forma più rigorosa: quando ciò che il soggetto vorrebbe realizzare non può essere validamente disposto *mortis causa* o mediante un patto vietato, l'autonomia può cercarne un equivalente funzionale soltanto attraverso un negozio *inter vivos* realmente perfezionato e soggetto alla disciplina propria. La religione rende intelligibile il programma; la struttura dell'atto decide se quel programma abbia trovato una forma lecita.

5.2 Il pluralismo delle discipline: l'art. 25 del Regolamento n. 650/2012

Una volta escluso che ogni proiezione postuma sia, per ciò solo, disposizione della delazione, l'art. 25 del Regolamento n. 650/2012 mostra con particolare evidenza la logica del pluralismo euclideo. La norma non costruisce un modello sostanziale europeo di patto successorio: prende atto che ordinamenti diversi possono ammettere, vietare o disciplinare diversamente lo stesso fenomeno e stabilisce quale legge debba pronunciarsi sull'ammissibilità, sulla validità sostanziale e sugli effetti vincolanti dell'accordo. La pluralità viene coordinata; non viene ancora tradotta.⁶⁴

Per il patto avente a oggetto la successione di una sola persona, il par. 1 affida ammissibilità, validità sostanziale, effetti vincolanti fra le parti e condizioni di scioglimento alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione di quella persona se essa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto. Il criterio è prospettico e controfattuale: fotografa al momento dell'accordo l'ordinamento ipoteticamente competente sulla successione e gli attribuisce il giudizio sulla praticabilità stessa dello strumento. Il foro non sostituisce dunque, in prima battuta, la propria concezione del patto a quella della legge designata.⁶⁵

Il par. 2 rende la struttura ancora più evidente per i patti relativi alla successione di più persone. L'ammissibilità deve sussistere secondo ciascuna delle leggi che avrebbero regolato le rispettive successioni se ciascuna persona fosse deceduta al momento della conclusione. Solo dopo questa verifica cumulativa, validità sostanziale ed effetti vincolanti sono sottoposti, fra le leggi così individuate, a quella con la quale il patto presenta il collegamento più stretto. La differenza tra ordinamenti permissivi e proibitivi non è cancellata: viene scomposta e ricomposta secondo una sequenza normativa precisa.

Il par. 3 aggiunge uno spazio di autonomia internazionale-privatistica, consentendo alle parti di scegliere, quanto ad ammissibilità, validità sostanziale, effetti vincolanti e scioglimento, una legge che la persona – o una delle persone della cui successione si tratta – avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'art. 22. È una facoltà reale ma circoscritta. Non basta che una disciplina sia culturalmente prossima,

⁶⁴ Ricca (2015: 22-23), che segnala l'art. 25 del Regolamento n. 650/2012 fra le disposizioni sintomatiche del pluralismo euclideo, insieme agli artt. 30, 31, 37 e 62, e richiama il problema della coesistenza di discipline differenti dei patti successori.

⁶⁵ Art. 25, par. 1, Reg. (UE) n. 650/2012: per il patto avente a oggetto la successione di una sola persona, ammissibilità, validità sostanziale, effetti vincolanti e condizioni di scioglimento sono governati dalla legge che sarebbe stata applicabile alla successione se la persona fosse deceduta il giorno della conclusione del patto. Il par. 2 detta una disciplina specifica per i patti relativi alla successione di più persone.

religiosamente desiderata o soggettivamente preferita: occorre che essa appartenga al novero delle leggi eleggibili secondo il Regolamento. Anche qui il metodo impedisce un salto dal significato al titolo.⁶⁶

La conseguenza è importante per l'intero saggio. L'art. 25 istituzionalizza la coesistenza delle discipline senza assumere una di esse come paradigma europeo: uno stesso programma di anticipazione del dopo-morte può essere ammesso da una legge e vietato da un'altra, la qualificazione dell'operazione, precede l'attivazione dell'articolo 25: soltanto quando l'accordo ricada nella nozione di patto successorio di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b), la relativa ammissibilità, validità sostanziale ed efficacia vincolante sono sottoposte alla legge individuata dall'articolo 25. Proprio per questo il coordinamento resta 'euclideo' finché i sistemi sono messi in relazione soltanto attraverso criteri di collegamento e non anche attraverso la ricostruzione del significato concreto dell'operazione.

La traduzione interculturale comincia nel punto in cui la regola di conflitto si arresta. Sapere quale legge applicare non dice ancora quale funzione il patto svolga nella vita dei soggetti né quale interesse religioso o culturale essi abbiano reso riconoscibile. Il diritto internazionale privato coordina le fonti; la traduzione consente di comprendere l'operazione prima di sottoporla alla disciplina individuata. Le due tecniche sono complementari proprio perché risolvono problemi diversi.

Il rapporto con l'art. 458 c.c. diventa allora lineare. Se la legge italiana è designata dall'art. 25 del Regolamento n. 650/2012 per governare l'ammissibilità del patto, il divieto italiano opera come regola sostanziale e può condurre all'inaammissibilità o all'invalidità secondo il diritto italiano. Se, invece, la legge designata ammette il patto, l'art. 458 c.c. non può essere proiettato automaticamente oltre il proprio ambito come divieto universale. Solo il distinto e successivo filtro dell'art. 35 del Regolamento n. 650/2012 potrà impedire l'applicazione della legge straniera quando l'effetto concreto risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Norma imperativa interna e ordine pubblico internazionale appartengono a piani diversi.⁶⁷

L'art. 25, proprio perché legge speciale, costringe inoltre a delimitare la categoria dei fenomeni parasuccessori: non ogni tecnica *inter vivos* destinata a produrre effetti oltre la morte è, lo si è visto, un 'patto successorio' ai sensi del Regolamento. Prima del coordinamento viene la qualificazione, e se l'operazione resta una donazione, un trust, un contratto a favore di terzo, un mandato o altro atto estraneo alla successione, la legge applicabile dovrà essere individuata secondo il regime di conflitto proprio di quella figura. Il metodo impone qui la sua terza regola: non si può scegliere la norma di coordinamento prima di aver stabilito quale problema si sta coordinando.

Lo conferma lo stesso Regolamento. L'art. 1, par. 2, lett. g), esclude dal proprio ambito i diritti e i beni trasferiti altrimenti che per successione – fra cui donazioni, cointestazioni con diritto di accrescimento, piani pensionistici, contratti di assicurazione e figure analoghe – mentre l'art. 3, par. 1, lett. b), definisce i patti successori. La Corte di giustizia ha chiarito che l'esclusione non può essere letta in modo da sottrarre al Regolamento un atto a titolo di liberalità che, per struttura ed effetti, integri

⁶⁶ Art. 25, par. 3, in combinato disposto con l'art. 22 Reg. (UE) n. 650/2012. La scelta di legge è circoscritta alla legge che la persona, o una delle persone della cui successione si tratta, avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'art. 22; non configura dunque un'autonomia conflittuale illimitata.

⁶⁷ Art. 35 Reg. (UE) n. 650/2012; Barba (2016a: 297-301). La diversa ammissibilità dei patti successori nei vari ordinamenti non consente di identificare automaticamente il divieto dell'art. 458 c.c. con l'ordine pubblico internazionale: resta necessario il distinto giudizio di manifesta incompatibilità richiesto dal Regolamento.

effettivamente un patto successorio. La qualificazione, dunque, precede il coordinamento e decide quale porta di ingresso internazional-privatistica sia pertinente.⁶⁸

5.3 Dividere per non confondere: causa, successione necessaria, motivi e condizioni

La seconda regola cartesiana - dividere il problema nelle parti necessarie alla sua soluzione - trova qui la propria traduzione dogmatica più importante. Superata la soglia dell'art. 458 c.c. e individuata, quando occorra, la legge applicabile, non esiste un unico controllo residuale denominato "liceità", "meritevolezza" o "causa". La causa concreta ricostruisce la giustificazione dell'assetto; la liceità opera come limite negativo; la meritevolezza rileva nei casi e nei termini in cui l'ordinamento la richiede; l'ordine pubblico presidia principi fondamentali senza assorbire ogni fattispecie d'invalidità. Confondere questi piani significherebbe ricostruire, sotto altro nome, quella clausola generale di incompatibilità culturale che il metodo vuole evitare.⁶⁹

Neppure il superamento dell'art. 458 c.c. colloca l'operazione fuori dal diritto delle successioni. La successione necessaria conserva un'autonomia sistematica e può incidere su attribuzioni validamente perfezionate *inter vivos*. Donazioni, liberalità non donative, *trust*, intestazioni fiduciarie e contratti a favore di terzo possono essere attratti, secondo la disciplina applicabile, nella ricostruzione della massa o nei rimedi predisposti a tutela dei legittimari. La conclusione è essenziale: l'alternativa al testamento non è alternativa al diritto delle successioni. Cambia la fonte dell'attribuzione; non scompaiono i controlli che l'ordinamento collega ai suoi effetti economici.⁷⁰

Per questo validità dell'atto e lesione della riserva devono essere tenute separate. Gli artt. 536 ss. individuano i diritti riservati; l'art. 549 vieta pesi e condizioni sulla quota di legittima; gli artt. 553 ss. disciplinano la riduzione; l'art. 809 estende alle liberalità non donative, nei limiti stabiliti, la disciplina richiamata per le liberalità. La traduzione non sottrae l'atto a questi meccanismi; impedisce, piuttosto, che un problema quantitativo di reintegrazione venga trasformato senza ragione in un giudizio di nullità dell'intera architettura negoziale.

Il punto più sensibile riguarda l'eguaglianza. La libertà di disposizione patrimoniale consente al soggetto di differenziare le attribuzioni secondo preferenze individuali che non devono necessariamente rispondere a criteri di parità. L'art. 3 Cost. non impone, infatti, un'eguale distribuzione della quota disponibile tra i potenziali beneficiari. Ciò non significa, tuttavia, che ogni differenziazione fondata sul sesso o sull'appartenenza religiosa sia sottratta al controllo giuridico. Occorre distinguere la preferenza individuale del disponente dall'assunzione di una regola generale di distribuzione che attribuisca posizioni differenti ai beneficiari in ragione di tali caratteristiche. Anche in questa seconda ipotesi, la matrice religiosa della scelta non ne determina automaticamente l'illiceità, ma neppure può giustificare deroghe ai limiti previsti dall'ordinamento. La tutela dell'art. 19 Cost. impedisce che un interesse venga svalutato per la sua origine confessionale, senza attribuirgli una protezione superiore rispetto agli interessi ispirati da convinzioni etiche, filosofiche o familiari. Il controllo deve riguardare il concreto

⁶⁸ Reg. (UE) n. 650/2012, art. 1, par. 2, lett. g), e art. 3, par. 1, lett. b); Corte di giustizia UE, 9 settembre 2021, C-277/20, sulla lettura restrittiva dell'esclusione. In argomento, Semprini (2022: 20-21).

⁶⁹ Polidori (2017: 176-184), sulla distinzione tra controllo di liceità, meritevolezza e funzione negoziale; sul carattere non unitario della categoria parasuccessoria, v. Venturini (2012) e Tedesco (2023).

⁷⁰ Venturini (2012: 228-246); Zoppini (2007: 283-296), sulla persistente attrazione di alcune regole successorie rispetto ad attribuzioni *inter vivos* e sul rapporto fra strumenti alternativi al testamento e tutela dei legittimari.

assetto negoziale, i diritti dei soggetti coinvolti e le disposizioni che ne disciplinano la validità e gli effetti.⁷¹

Il codice civile, del resto, distribuisce espressamente il rilievo dei motivi. Nel testamento l'art. 626 rende nullo il lascito quando il motivo illecito risulti dall'atto e sia il solo determinante; l'art. 634 disciplina le condizioni impossibili o illecite. Nella donazione l'art. 788 attribuisce rilievo al motivo illecito quando risulti dall'atto e sia stato il solo determinante, mentre l'art. 794 governa l'onere impossibile o illecito. Nei contratti operano gli artt. 1343, 1344 e 1345, cui si aggiunge l'art. 1354 per la condizione illecita. La conseguenza metodologica è semplice ma decisiva: conoscere, comunicare o oggettivare un motivo non basta a trasformarlo in causa.

Una verifica distinta riguarda le condizioni e gli oneri a contenuto religioso. Subordinare un'attribuzione all'adesione, al mantenimento o all'abbandono di una fede, oppure a determinate scelte matrimoniali, pone problemi che non possono essere risolti attraverso una generica evocazione dell'ordine pubblico. Occorre anzitutto distinguere la designazione del beneficiario dall'imposizione di un comportamento destinato a incidere sulla sua libertà di coscienza, di religione o matrimoniale. La disciplina civilistica offre criteri specifici: nel testamento l'art. 634 c.c. regola le condizioni impossibili o illecite, mentre l'art. 636 c.c. contempla espressamente quelle che impediscono le nozze; resta distinta la disciplina del motivo illecito prevista dall'art. 626 c.c. Nella donazione assumono rilievo, secondo la struttura della disposizione, le norme sui motivi, sulle condizioni e sugli oneri. La valutazione deve quindi riguardare il contenuto e gli effetti della singola clausola, verificando se essa esprima una lecita preferenza attributiva oppure introduca una limitazione giuridicamente inammissibile della libertà del beneficiario. L'origine religiosa dell'interesse non determina da sola né la validità né l'invalidità della disposizione.

La distinzione tra i diversi piani di controllo permette di ricondurre ciascuna operazione alla disciplina pertinente. Quando una regola distributiva di matrice religiosa entra nell'ordinamento attraverso una legge straniera applicabile alla successione, l'eventuale incompatibilità con i principi fondamentali del foro deve essere verificata secondo l'art. 35 del Regolamento n. 650/2012, avuto riguardo agli effetti concreti della sua applicazione. Quando viene in rilievo un patto successorio ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. b), del medesimo Regolamento, occorre individuare la legge che ne disciplina l'ammissibilità e gli effetti secondo l'art. 25. Se un'attribuzione *inter vivos* pregiudica la quota riservata, trovano applicazione gli strumenti di tutela dei legittimari. Quando, infine, l'interesse religioso viene incorporato in un negozio come motivo, condizione, onere o elemento del programma negoziale, la sua rilevanza dipende dalla disciplina propria di quella componente. La traduzione interculturale non attenua questi controlli e non ne anticipa l'esito. Consente di comprendere l'interesse perseguito senza confondere il suo significato religioso con il titolo giuridico dell'attribuzione. In questa distinzione risiede la possibilità di riconoscere la libertà del disponente senza sacrificare le garanzie che l'ordinamento assicura agli altri soggetti coinvolti.

5.4 Il limite esterno: l'art. 35 Reg. n. 650/2012 e l'ordine pubblico dopo la traduzione

Il filtro dell'ordine pubblico è l'ultimo controllo, non il primo riflesso. Anche qui l'ordine dei passaggi è sostanza. L'art. 35 non coincide con l'insieme delle norme inderogabili del foro e non consente di

⁷¹ Sul principio di eguaglianza in materia religiosa come limite che informa la disciplina legislativa, l'ordine pubblico e le clausole generali, Lariccia (1990a: § 2) e Lariccia (1991). Per la disciplina positiva di motivi, condizioni e oneri, artt. 626, 634, 636, 788, 794, 1343-1345 e 1354 c.c.

respingere una legge straniera per il solo fatto che utilizzi categorie, quote o tecniche diverse da quelle italiane. Il suo oggetto è l'effetto concreto che l'applicazione della legge designata produrrebbe nel foro; la soglia è quella della manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico. Il controllo più intenso arriva dunque dopo la qualificazione e il coordinamento, quando l'ordinamento sa finalmente che cosa sta per accadere.⁷²

La sequenza corretta può essere formulata senza ambiguità: conoscenza della legge straniera; ricostruzione della funzione che essa svolge nel sistema di provenienza e nel programma concreto; determinazione dell'effetto che produrrebbe nel foro; controllo finale di manifesta incompatibilità. Non è un percorso di indulgenza culturale. È, al contrario, un esercizio di rigore: il limite diventa più credibile proprio perché non è applicato a un'immagine astratta della regola religiosa o straniera, ma a un effetto giuridico previamente identificato.⁷³

Il rapporto fra artt. 25 e 35 del Regolamento n. 650/2012 mostra in modo quasi geometrico questa successione. L'art. 25 individua la legge competente a dire se il patto sia ammissibile e quali effetti vincolanti produca; l'art. 35 interviene soltanto dopo che quella legge sia stata selezionata e il suo risultato sia stato ricostruito. Saltare direttamente dall'esistenza di un patto non ammesso dal diritto italiano all'ordine pubblico significherebbe cancellare il coordinamento e trasformare la *lex fori* in misura universale della successione lecita.

Ciò non rende irrilevante l'art. 458 c.c. nel conflitto di leggi; lo colloca semplicemente nel punto giusto. Quando la legge italiana governa l'ammissibilità del patto, il divieto opera integralmente. Quando governa una legge straniera, la domanda cambia: non è più se il patto sia vietato dall'art. 458, ma se l'effetto prodotto dalla disciplina straniera oltrepassi la soglia dell'art. 35. La distinzione fra ordine pubblico interno e internazionale è quindi la conseguenza necessaria dell'ordine metodico già tracciato.

Per il trust, la medesima logica si completa attraverso la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. L'art. 15 preserva l'applicazione delle norme inderogabili individuate dalle regole di conflitto del foro, menzionando anche i diritti successori e le quote indisponibili; l'art. 18 consente di negare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione quando essa sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico. Il riconoscimento dello strumento non crea una zona franca, ma neppure autorizza un rifiuto in blocco: occorre identificare la disciplina di conflitto, il limite inderogabile pertinente e l'effetto che deve eventualmente essere fermato.

Il quadro può dunque essere espresso nella formula già anticipata, ora resa metodologicamente necessaria: l'art. 458 delimita quando il diritto italiano governa la disposizione della delazione; l'art. 25 coordina le discipline dei patti successori nello spazio europeo; l'art. 35 filtra l'effetto della legge straniera designata. La traduzione interculturale non si sovrappone a nessuna di queste funzioni. Opera tra esse, imponendo che il significato sia compreso prima di essere qualificato e che la qualificazione sia compiuta prima del limite. In termini cartesiani: nessun salto, nessuna confusione di piani, nessun controllo senza il proprio oggetto.

⁷² Salmè (2016: 258-263). L'ordine pubblico internazionale non coincide con l'insieme delle norme inderogabili interne; il controllo riguarda gli effetti della norma straniera e i principi fondamentali coinvolti.

⁷³ Art. 35 Reg. (UE) n. 650/2012; Thevenet Grosipon (2016: 288-289), che insiste sul controllo del risultato concreto dell'applicazione della legge straniera e sulle forme piena, attenuata e di prossimità dell'ordine pubblico internazionale nella pratica francese.

5.5 Il laboratorio iracheno come *enumeratio*: l'art. 1106 tra diritto statale, *fiqh* e foro italiano

Il laboratorio deve cominciare dall'Iraq. Se il caso serve a verificare il metodo costruito nelle pagine precedenti, il primo dato da acquisire non è il contenuto del diritto successorio islamico, ma la ragione per cui quel diritto diviene giuridicamente rilevante nell'ordinamento dello Stato. Muovere immediatamente dalle *farā'id* significherebbe infatti anticipare l'oggetto del rinvio prima di averne individuato il titolo positivo. Nel sistema iracheno quel titolo è anzitutto l'art. 1106 del codice civile n. 40 del 1951. La disposizione è più complessa di quanto lasci intendere la formula abbreviata secondo cui essa "rinvia alla *shari'a*": contiene due proposizioni distinte e, proprio per questo, costruisce una vera interfaccia fra grammatica civilistica dello Stato e disciplina successoria di matrice religiosa.

Il comma 1 stabilisce che l'erede acquista per successione «i beni mobili, gli immobili e i diritti esistenti nell'asse»; il comma 2 dispone invece che la determinazione degli eredi, la fissazione delle rispettive quote e il trasferimento dei beni ereditari siano regolati dalle disposizioni della *shari'a* islamica e dalle leggi speciali relative. La norma può essere letta, dunque, come una cerniera a due battenti. Sul primo versante individua, in termini civilistici, ciò che può costituire oggetto dell'acquisto successorio; sul secondo rimette la devoluzione soggettiva e quantitativa a un complesso normativo nel quale la *shari'a* opera attraverso il diritto positivo iracheno. Il religioso non precede la norma statale: è la norma statale che decide dove e per che cosa renderlo giuridicamente operativo.⁷⁴

Il primo comma merita, in questa prospettiva, più attenzione di quella che normalmente riceve. Una recente ricerca irachena sulla successione digitale valorizza precisamente l'espressione «diritti esistenti nell'asse» per sostenere che un bene digitale, una volta qualificato come diritto patrimoniale, possa entrare nell'eredità anche in assenza di una disciplina speciale. La stessa ricerca mostra però il rovescio della medaglia: se la posizione del defunto viene qualificata come usufrutto, mero diritto d'uso o posizione strettamente personale, la trasmissibilità può venir meno secondo le regole proprie di quelle situazioni soggettive. L'art. 1106, comma 1, non risolve quindi il problema mediante un'etichetta; lo apre alla qualificazione. Prima occorre stabilire che cosa sia la posizione digitale, poi se essa appartenga ai «diritti esistenti nell'asse», infine quali limiti ne governino la trasmissione. È una piccola verifica, in un terreno nuovo, della stessa disciplina della non-confusione che regge l'intero saggio.

È però il comma 2 a spiegare perché, nel laboratorio iracheno, diventi necessario entrare nel diritto islamico delle successioni. La disposizione non incorpora un codice confessionale già chiuso, ma rinvia alle "disposizioni della *shari'a*" e alle leggi speciali per individuare gli eredi, determinarne le quote e governare la devoluzione. La prima mediazione è dunque già statale: l'ordinamento iracheno stabilisce positivamente che una parte essenziale della disciplina successoria debba essere costruita mediante materiali normativi di matrice islamica. A questo punto – e soltanto a questo punto – diventa giuridicamente necessario domandarsi che cosa contenga quel materiale e quale pluralità si apra dietro la formula legislativa *shari'a*.

Il *fiqh al-mawāriṭh* non può essere ridotto alla formula secondo cui al maschio spetterebbe il doppio della femmina, né può essere descritto come un sistema uniforme di quote rigidamente sovrapposte all'asse. La distribuzione della ricchezza dopo la morte è costruita attraverso una combinazione di titoli,

⁷⁴ Codice civile iracheno n. 40 del 1951, art. 1106, commi 1-2 (testo arabo): il comma 1 dispone l'acquisto successorio di beni mobili, immobili e diritti esistenti nell'asse; il comma 2 sottopone determinazione degli eredi, quote e trasferimento dei beni ereditari alle disposizioni della *sharī'a* islamica e alle leggi speciali. Cfr. Abubaker, Khdir e Brifkani (2025: 190-192). Sul comma 1 quale possibile base per includere, previa qualificazione patrimoniale, diritti e beni digitali nell'asse, Aziz e Mahmood (2025: 420-422).

quote e criteri di precedenza. In senso stretto, le *farā'id* sono le porzioni determinate attribuite a specifiche categorie di successibili: Abū Fāris individua le sei frazioni classiche di 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 e 1/6 e ricostruisce, per ciascuna, i soggetti e le condizioni che ne determinano l'operatività. Accanto agli *aṣḥāb al-farā'id*, titolari delle quote, operano gli *'aṣāba*, i successibili per residuo: essi possono acquistare l'intero asse in mancanza di titolari di quota, ricevere ciò che residua dopo la soddisfazione delle quote oppure non ricevere nulla quando queste esauriscano l'eredità. Lo stesso *ta'ṣīb* conosce configurazioni differenti – *bi-naḥsihi*, *bi-ghayrihi*, *ma'a ghayrihi* – e soltanto entro alcune di esse il concorso tra uomo e donna dà luogo al rapporto quantitativo di due a uno.⁷⁵

La quota, perciò, non è una grandezza leggibile isolatamente dal sistema delle relazioni successorie. La presenza di un altro successibile può ridurre oppure eliminare la posizione del soggetto. La categoria del *ḥajb* governa questa interferenza; l'*'awl* interviene quando la somma delle quote predeterminate eccede l'unità e ne impone la riduzione proporzionale; il *radd* affronta la situazione inversa, quando residui una parte dell'asse e manchi un residuario. Proprio sul *radd* emerge con particolare chiarezza la pluralità interna del *fiqh*: il rapporto fra *radd*, *bayt al-māl* e *dhawū l-arḥām* non è costruito nello stesso modo dalle diverse scuole. Il rinvio dell'art. 1106, comma 2, non apre dunque la porta a una regola unica già pronta per l'applicazione; apre su un universo normativo articolato che deve essere selezionato e coordinato.⁷⁶

La stessa complessità appare quando si passa dalla successione legale allo spazio dispositivo. Le *farā'id*, la *waṣiyya* e la *hiba* possono ricordare, a un osservatore civilistico, la successione necessaria, la disponibile e gli strumenti *inter vivos*, ma l'analogia resta esclusivamente funzionale. La dottrina distingue la *waṣiyya* dall'ordine delle quote e la presenta come disposizione destinata a produrre effetto dopo la morte; nelle pagine immediatamente successive richiama, attraverso il noto *ḥadīth* di Sa'd b. Abī Waqqāṣ, il limite del terzo – “il terzo, e il terzo è molto” – e passa quindi agli elementi e alle condizioni della disposizione. La *waṣiyya* è, dunque, una figura con struttura e limiti propri, non una generica zona di libertà sottratta alle regole della devoluzione.⁷⁷

Il problema diventa ancora più vicino a quello parasuccessorio quando il trasferimento è compiuto in vita. Qui la distinzione fra *hiba* ordinaria e atti compiuti in *marāḍ al-mawt* mostra che anche la tradizione e il diritto positivo iracheno interrogano la soglia fra atto attuale ed effetto successorio. L'art. 1109 cod. civ. iracheno considera l'atto traslativo compiuto in malattia mortale con finalità liberale o di favore come disposizione aggiunta alla morte, in tutto o nella misura del vantaggio, e gli applica le norme sulla *waṣiyya* quale che sia il nome attribuito all'atto. Il parallelismo con l'art. 458 c.c. non consente alcuna identificazione dogmatica: le categorie sono differenti. Rende però comparabile il problema di qualificazione: anche qui il *nomen* non basta; ciò che conta è la struttura dell'attribuzione e il rapporto che essa istituisce con la morte.

A questo punto la ricerca deve tornare all'Iraq. Il comma 2 dell'art. 1106 non può funzionare come un puro e semplice rinvio materiale alla *sharī'a*, perché il materiale appena descritto è internamente plurale. L'ordinamento statale deve quindi compiere una seconda mediazione: scegliere

⁷⁵ Abū Fāris (2003: 55-60), sulle sei quote predeterminate (1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 e 1/6), sugli *aṣḥāb al-farā'id* e sul *ta'ṣīb*; per la struttura degli *'aṣāba* e le relative categorie, spec. pp. 59-60.

⁷⁶ Abū Fāris (2003: 88-94, 117-119), rispettivamente su *ḥajb*, *'awl* e *radd*; sul rapporto fra *radd*, *bayt al-māl* e *dhawū l-arḥām*, spec. pp. 117-119.

⁷⁷ Abū Fāris (2003: 149-152), sulla *waṣiyya*: definizione e collocazione rispetto alle *farā'id* (p. 149), limite del terzo richiamato attraverso il *ḥadīth* di Sa'd b. Abī Waqqāṣ (p. 150) ed elementi e condizioni della disposizione (p. 152).

quali regole assumere, coordinarle con la legislazione speciale, risolvere i conflitti fra tradizioni e collocarle entro il proprio sistema delle fonti. Gli artt. 1 e 2 del codice rendono visibile la differenza: in via generale i principi della *shari'a* intervengono soltanto in mancanza di testo e dopo la consuetudine, senza vincolo a un singolo *madhhab*; l'art. 1106, comma 2, costituisce invece una scelta legislativa specifica in materia successoria. Non siamo davanti alla sopravvivenza extrastatale di un ordinamento religioso, ma a una tecnica positiva di rinvio e selezione.

La storia della legge sullo statuto personale n. 188 del 1959 conferma questa lettura. Nella ricostruzione di Abubaker, Khdir e Brifkani, il legislatore del 1959 cercò di unificare la disciplina oltre la frammentazione confessionale; il sistema fu poi modificato nel 1963 con il ritorno espresso a regole sharaitiche in materia successoria, mentre interventi successivi incisero su singole posizioni, anche per rafforzare i diritti di figlie, sorelle e discendenti. L'art. 90 conserva inoltre, nei limiti da esso indicati, il richiamo alle regole sharaitiche anteriormente vigenti. La formula dell'art. 1106 deve perciò essere letta insieme a questa storia normativa: il rinvio alla *shari'a* non elimina la mediazione statale, la rende inevitabile.⁷⁸

In questo passaggio il laboratorio iracheno diventa particolarmente interessante. Il percorso non è "religione → regola → decisione". È più lungo: decisione legislativa dello Stato → individuazione dell'oggetto del rinvio → pluralità del *fiqh* → selezione e positivizzazione mediante leggi speciali e interpretazione. L'ordinamento iracheno non si limita a chiedere che cosa prescriva l'islam; deve stabilire quale segmento di quella pluralità sia diritto positivo, quale disciplina speciale lo modifichi e quale qualificazione civilistica sia necessaria per produrre l'effetto. Il caso dell'eredità digitale, sul versante del comma 1, e quello delle quote, sul versante del comma 2, mostrano la stessa cosa da direzioni opposte: il significato normativo nasce dall'interazione fra categoria civilistica, rinvio legislativo e materiale religioso, non dalla semplice origine confessionale della regola.

Soltanto ora può aprirsi la terza mediazione, quella del foro italiano. Ciò che giunge dall'Iraq non arriva come «diritto islamico» in senso immediato, ma come contenuto del diritto statale iracheno eventualmente designato dalle norme di conflitto. Se una regola di matrice religiosa è incorporata nel diritto iracheno applicabile, essa entra nel giudizio perché è diritto straniero; non perché l'appartenenza religiosa diventi un criterio di collegamento e neppure perché il giudice italiano sia chiamato a ricostruire officiosamente «l'islam» come ordinamento autonomo.

La prima via è quella della *lex successionis*. Se la legge irachena è designata in forza della residenza abituale del *de cuius* ai sensi dell'art. 21 Reg. UE, l'art. 34, par. 1, impone di prendere in considerazione, nei limiti previsti, anche le norme irachene di diritto internazionale privato; se invece il soggetto sceglie la propria legge nazionale irachena ai sensi dell'art. 22, il rinvio è escluso dall'art. 34, par. 2. Sul piano iracheno l'art. 22 del codice civile individua la legge applicabile alla successione, mentre l'art. 24 riserva alla *lex rei sitae* i diritti reali e le modalità del loro trasferimento. Il controllo dell'art. 35 del Regolamento interviene soltanto dopo l'individuazione della legge applicabile e riguarda l'eventuale manifesta

⁷⁸ Sulla stratificazione irachena fra codice civile n. 40 del 1951, legge sullo statuto personale n. 188 del 1959 e successive modifiche, Abubaker, Khdir e Brifkani (2025: 190-197), con particolare riguardo all'unificazione perseguita nel 1959, alla revisione del 1963 e alla funzione dell'art. 90. V. inoltre cod. civ. iracheno, artt. 1, comma 2, e 2, nonché artt. 1108-1112 su *was'iyya* e atti compiuti in *marad al-mawt*.

incompatibilità dell'effetto della legge straniera con l'ordine pubblico del foro. Comprensione, qualificazione e limite restano operazioni successive.⁷⁹

La seconda via è quella del patto successorio. Qui l'art. 25 del Regolamento introduce una regola speciale: occorre individuare la legge che governa ammissibilità, validità sostanziale ed effetti vincolanti dell'accordo, tenendo distinta la legge del patto dalla legge che regolerà la successione. La matrice religiosa può essere identica a quella della prima ipotesi, ma cambia il titolo mediante il quale entra nell'operazione e cambia, di conseguenza, la regola di conflitto che deve essere attivata.

La terza via è quella propriamente parasuccessoria. Se il soggetto ha trasferito in vita beni attuali mediante una *hiba*, una donazione, un trust o altro strumento realmente *inter vivos*, la proiezione economica oltre la morte non trasforma, per ciò solo, l'operazione in successione. Occorre qualificare l'atto per quello che è, individuarne la disciplina internazional-privatistica e sostanziale e verificarne i limiti. Sul piano italiano, il fattore religioso può restare motivo individuale, essere incorporato nella scelta dei beneficiari, in una destinazione, in una condizione o in un programma di gestione e, quando concorra a definire la ragione pratica dell'assetto complessivo, assumere il rilievo consentito dalle categorie civilistiche; non crea una causa religiosa e non sottrae l'atto alla disciplina della figura utilizzata.⁸⁰

Un solo esempio permette ora di vedere l'intero percorso senza ripeterlo. Si immagini un cittadino iracheno che, in una determinata configurazione familiare, intenda attribuire al figlio una porzione doppia rispetto alla figlia perché assume personalmente quel criterio come conforme al proprio modello religioso. La premessa è indispensabile: non si sta affermando che il rapporto due a uno riassume il diritto islamico delle successioni; si assume una delle ipotesi nelle quali quel rapporto opera all'interno del *ta'sīb*. Se il criterio arriva al giudice italiano attraverso la legge irachena applicabile alla successione, esso è contenuto della *lex successionis* e l'eventuale limite opera attraverso l'art. 35. Se è inserito in un patto successorio, interviene anzitutto l'art. 25. Se il medesimo risultato è perseguito mediante un trasferimento *inter vivos* già efficace, la questione appartiene alla disciplina dell'atto e ai limiti civilistici pertinenti. Il significato può essere lo stesso; cambiano il titolo giuridico, la legge regolatrice, l'effetto e il rimedio.

Si comprende così perché il § 5.5 debba essere un laboratorio in cui il diritto iracheno è fondamentale per dare significato al diritto islamico. È l'art. 1106 a stabilire la soglia dalla quale la normatività religiosa diviene rilevante per il diritto dello Stato; è la pluralità del *fiqh* a impedire che quel rinvio sia trattato come un automatismo; sono la legislazione speciale e l'interpretazione irachena a trasformare il materiale religioso in diritto positivo; sono infine le norme europee di conflitto e le categorie civilistiche del foro a stabilire a quale titolo quel diritto possa produrre effetti in Italia. La traduzione avviene, dunque, più volte e in luoghi differenti, ma nessuna delle sue fasi può essere saltata.

La domanda che attraversa il percorso resta unitaria soltanto sul piano metodologico. L'art. 1106, comma 1, chiede anzitutto che cosa possa entrare nell'asse e trasferirsi all'erede; il comma 2 chiede chi succeda, in quale misura e secondo quale materiale normativo; il *marād al-mawt* interroga il confine fra

⁷⁹ Reg. (UE) n. 650/2012, artt. 20-22, 25, 34 e 35. Per il codice civile iracheno n. 40 del 1951: art. 22 sulla legge applicabile alla successione; art. 24 sulla *lex rei sitae* per proprietà, possesso, diritti reali e modalità di trasferimento; artt. 31-32 sul conflitto interpersonale e sull'ordine pubblico. Sul rinvio e sulla scissione della successione, Pirari (2021).

⁸⁰ Sul motivo che resta tale anche se determinante, e sulla pianificazione come motivo soggettivo del disporre, Barba (2015: 181 ss.) e Tedesco (2023: 1075-1076); sul controllo di liceità e di meritevolezza come piani distinti, Polidori (2017: 176-184).

atto presente e disposizione collegata alla morte; l'art. 458 c.c. delimita, nel sistema italiano, la disponibilità *inter vivos* della futura successione; l'art. 35 del Regolamento opera ancora dopo, sul diverso piano dell'accoglimento dell'effetto straniero. Proprio l'*enumeratio* impedisce di sovrapporre questi problemi e, nello stesso tempo, mostra la loro comune esigenza di qualificazione.

La forza del laboratorio sta allora nel rovesciare l'impressione iniziale. Non è la religione che entra direttamente nel diritto statale; è il diritto statale che costruisce i dispositivi attraverso i quali il fattore religioso può diventare giuridicamente operativo. Nel caso iracheno l'art. 1106 ne offre una rappresentazione quasi paradigmatica: apre il patrimonio successorio ai «diritti esistenti nell'asse», rinvia alla *shari'a* e alle leggi speciali per la devoluzione, costringe l'interprete a distinguere oggetto, titolo, quota e fonte. Quando quel risultato attraversa poi il confine, il foro italiano deve ripetere la stessa disciplina senza replicare le stesse categorie: comprendere senza importare, qualificare senza assimilare, limitare senza cancellare.

6. Conclusioni. Dalla traduzione all'interspazio di una giustizia comune

Il percorso può essere ricostruito come una sola catena: interesse religioso individualmente assunto, oggettivazione, forma civilistica, effetto, controllo. Il punto di partenza non è una definizione ontologica della religione, ma l'interesse del fedele a conformare, per quanto l'ordinamento consenta, la trasmissione del suo patrimonio a una regola o a un orizzonte religioso che egli abbia fatto proprio. Ogni passaggio successivo serve a impedire che quel significato venga cancellato oppure, all'opposto, trasformato in una fonte civile che non possiede.

Le quattro regole cartesiane hanno fornito una disciplina dell'ordine: non qualificare per impressione, dividere i problemi, procedere dal semplice al complesso, controllare infine che nessun passaggio sia stato omissso. Sul terreno giuridico ciò significa distinguere successione, patto e atto *inter vivos*; poi causa, motivo, condizione, destinazione, legittima e ordine pubblico; infine attribuire a ciascun problema il controllo e il rimedio pertinenti. Il valore del metodo sta nella non-confusione, non nella sovrapposizione di una filosofia al diritto.

L'art. 19 Cost. opera sulla soglia del riconoscimento: impedisce che l'interesse religioso reso conoscibile sia degradato a rumore biografico o sottoposto a un giudizio di ortodossia. L'effetto civile, però, nasce dalle forme del diritto comune. *Trust*, contratto a favore di terzo, donazione, mandato *post mortem exequendum*, negozio fiduciario e vincolo di destinazione conservano struttura, causa e disciplina proprie; possono rendere operativo l'interesse religioso soltanto traducendolo, secondo i casi, in scopo, contenuto, destinazione, criterio di gestione, vantaggio, condizione o programma. La rilevanza religiosa non esige una causa religiosa: esige una collocazione dogmatica corretta.

La stessa pluralità governa i controlli. L'art. 458 presidia la delazione quando opera il diritto italiano; l'art. 25 del Regolamento n. 650/2012 individua la legge competente per i patti successori; la successione necessaria protegge i diritti riservati; motivi, condizioni e oneri seguono discipline proprie; i creditori dispongono dei rimedi contro l'uso pregiudizievole della destinazione; l'art. 35 filtra l'effetto della legge straniera. È significativo che neppure i rimedi coincidano: nullità, inammissibilità, riduzione, inefficacia, disapplicazione della legge straniera o caducazione della singola clausola rispondono a problemi diversi. La precisione della fattispecie deve produrre precisione del rimedio.

In questa prospettiva acquista una portata generale l'idea che l'alternativa al testamento non sia alternativa al diritto delle successioni. La forma *inter vivos* può sottrarre l'operazione alla struttura del negozio *mortis causa* senza sottrarla ai limiti che l'ordinamento collega agli effetti patrimoniali prodotti oltre la morte. È proprio questo dato a spiegare perché la parasuccessione non sia una categoria causale, ma un campo funzionale nel quale istituti diversi vengono selezionati per realizzare, entro limiti differenti, risultati che il testamento non consente o non consente con la medesima duttilità.⁸¹

La traduzione, d'altra parte, non attribuisce al diritto il potere di correggere una tradizione contro la volontà della persona. Un soggetto può utilizzare un trust per comporre fedeltà religiosa e parità familiare; può anche voler restare, nei limiti consentiti, aderente a un modello distributivo tradizionale. L'interprete non dispone di un mandato emancipatorio né di un potere di certificazione confessionale. Deve verificare che la scelta sia del soggetto, che sia conoscibile senza essere inferita dall'appartenenza e che gli effetti richiesti superino i controlli del diritto applicabile. La laicità del diritto privato sta precisamente in questa doppia astensione: non imporre una verità religiosa e non imporre una sua correzione.

La formula 'traduzione, non importazione' può allora essere precisata definitivamente. Tradurre non significa cercare nel codice l'equivalente nominale di una figura religiosa; significa isolare il risultato che il soggetto vuole perseguire, verificare che quel risultato sia stato individualmente assunto e oggettivato, individuare un istituto del diritto comune capace di produrne le componenti lecite e applicare a quell'istituto i suoi controlli. La regola confessionale non entra come fonte concorrente della delazione o del contratto: essa, piuttosto, entra, quando e nella misura in cui il soggetto l'abbia fatta propria, come significato da tradurre in una forma che riceve forza soltanto dall'ordinamento civile.

Il codice non diventa 'multilingue' perché accolga al proprio interno una pluralità di diritti successori; diventa meno monolingue quando riconosce che le proprie forme possono articolare interessi provenienti da mondi di esperienza differenti senza perdere la propria identità normativa. L'"interspazio di una giustizia comune" non è un contenitore vuoto nel quale ordinamenti e culture restano paralleli: è il luogo nel quale il significato viene compreso, la forma scelta, l'effetto qualificato e il limite applicato soltanto al termine di questa sequenza.⁸²

Il guadagno finale non consiste nel rendere più facile superare i limiti, ma nel rendere più difficile applicarli male. Convinzione e fonte, significato ed effetto, motivo e causa, differenza e illiceità, norma imperativa interna e ordine pubblico internazionale non sono termini intercambiabili. La traduzione serve a sapere con precisione che cosa l'ordinamento consente, corregge o respinge. I fenomeni parasuccessori ne sono il banco di prova: comprendere prima di giudicare, limitare senza cancellare.

⁸¹ Zoppini (2007: 282-296); Venturini (2012: 233-246).

⁸² Ricca (2015: 1-2, 23), sull'"interspazio di una giustizia comune" come superamento della reciproca indifferenza culturale.

Bibliografia

- Abū Fāris, Ḥamza 2003. *Al-mawārith wa-l-waṣāyā fī al-sharīʿa al-islāmiyya fiqhan wa-ʿamalan*. 3rd ed. ELGA.
- Abu Salem, Miriam 2025. "Eredità, identità e diritto. Profili critici e soluzioni giuridiche nell'attuazione delle regole successorie islamiche in Italia." *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Daimon: 143-156.
- Abubaker, Kamal M., Rebaz R. Khdir and Baqer J. Shamsulddin Brifkani 2025. "The Impact of International Instruments on the Provisions Related to Inheritance in the Iraqi Personal Status Law." *Twejer* 7(4): 186-217. <https://doi.org/10.31918/twejer.2574.07>.
- Ahangar, Mohd Altaf Hussain 2014. "Succession Rights of Muslim Women in the Modern World: An Analytical Appraisal." *Arab Law Quarterly* 28: 111-135.
- Aluffi, Roberta 2016. "Famiglie transnazionali, islam e diritto," in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*. Fondazione italiana del Notariato: 274-278.
- Amadio, Giuseppe 2009. Azione di riduzione e liberalità non donative. *Rivista di diritto civile* I: 683-714.
- Aziz, Bahadin Faqe Ahmad and Rebwar Maghdid Mahmood 2025. "Legal Adaptation of Digital Estate between Transfer and the Right to Privacy." *Twejer* 8(4), *Emerging Legal Issues*: 413-431. <https://doi.org/10.31918/twejer.2584ELI.18>.
- Barba, Vincenzo 2015. *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Barba, Vincenzo 2016a. "I patti successori," in Carolina Perlingieri and Lucia Ruggeri (eds), *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. 273-301.
- Barba, Vincenzo 2016b. "Tipicità, patrimonialità, interessi del testatore," in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*. Fondazione italiana del Notariato: 13-34.
- Biondi, Biondo 1961. *Le donazioni*. Torino: UTET.
- Bolgiani, Isabella 2013. "La tutela delle esigenze religiose." *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 2/2013.
- Braun, Alexandra and Anne Röthel (eds) 2016. *Passing Wealth on Death. Will-substitutes in Comparative Perspective*. Oxford-Portland: Hart Publishing.
- Capozzi, Guido 2015. *Successioni e donazioni*. Milano: Giuffrè.
- Carnevali, Ugo 1975. "Negozio fiduciario e mandato post mortem." *Giurisprudenza commerciale* II: 694-720.
- De Gregorio, Laura 2025. "Dopo di noi. Famiglia e trasmissione postmortem della ricchezza nei diritti religiosi. Introduzione." *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Daimon: 3-8.
- De León, Juan Luis and Iziar Basterretxea 2023. "Dealing with Death in a Secular Society: The Case of Muslim Burials in Spain." *Religions* 14(7): 825.
- De Luca, Luigi 1963. "Diritto ecclesiastico e sentimento religioso," in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, I, tomo I. Milano: Giuffrè: 401 ss.
- Descartes, René 1967. *Opere filosofiche*, 2 voll. Roma-Bari: Laterza.
- Di Porto, Ariel 2025. "Lo sviluppo del diritto ereditario nella tradizione ebraica." *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Daimon: 9-20.
- Fuccillo, Antonio 2005. *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*. Napoli: Jovene.
- Fuccillo, Antonio 2021. "La vita eterna digitale (digital afterlife) tra diritto civile e ordinamenti religiosi." *CALUMET - intercultural law and humanities review*: 100-122.
- Garces-Foley, Kathleen (ed.) 2022. *Death and Religion in a Changing World*. 2nd ed. New York-London: Routledge.
- Gatt, Salvatore 2013. "Il trust italiano. La nullità della clausola di rinvio alla legge straniera nei trust interni." *Nuova giurisprudenza civile commentata* II: 622-640.
- Gaudiosi, Monica M. 1988. "The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College." *University of Pennsylvania Law Review* 136: 1231-1261.

- Giampiccolo, Giuseppe 1954. Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà. Milano: Giuffrè.
- Giampiccolo, Giuseppe 1959. "Atto mortis causa." Enciclopedia del diritto IV: 232-255.
- Gismondi, Pietro 1958. "L'interesse religioso nella Costituzione." Giurisprudenza costituzionale: 1221 ss.
- Ieva, Massimo 1994. "I fenomeni c.d. parasuccessori," in Pietro Rescigno (ed.), Successioni e donazioni, I. Padova: CEDAM. 53-88.
- Kropholler, Jan, Hilmar Krüger, Wolfgang Riering, Jürgen Samtleben and Kurt Siehr (eds) 1999. Außereuropäische IPR-Gesetze. Hamburg-Würzburg: Deutsches Notarinstitut / Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht.
- Langbein, John H. 1984. "The Nonprobate Revolution and the Future of the Law of Succession." Harvard Law Review 97: 1108-1166.
- Lariccia, Sergio 1967. La rappresentanza degli interessi religiosi. Milano: Giuffrè.
- Lariccia, Sergio 1990a. "La libertà religiosa," in Guido Santaniello (dir.), Trattato di diritto amministrativo, 12: Libertà costituzionali e limiti amministrativi. Padova: Cedam. 227-241.
- Lariccia, Sergio 1990b. "Interesse religioso." Enciclopedia Giuridica XIX. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana: 3 ss.
- Lariccia, Sergio 1991. "Diritto privato e legislazione ecclesiastica," in Pietro Rescigno (dir.), Appendice di aggiornamento del Trattato di diritto privato, 26. Torino: Utet. 715-744.
- Lariccia, Sergio 1998. "Las relaciones entre el Estado y las confesiones minoritarias: los derechos religiosos de los inmigrantes." Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado XIV: 85-90.
- Lee, Luke T. and Whalen W. Lai 1978. "The Chinese Conceptions of Law: Confucian, Legalist, and Buddhist." Hastings Law Journal 29: 1307-1329.
- Lupoi, Maurizio 2005. Trusts. Milano: Giuffrè.
- Lupoi, Maurizio 2020. "Il controllo in materia di trust, auto-dichiarato e non." Trusts e attività fiduciarie: 121-136.
- Mengoni, Luigi 1984. Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria. Milano: Giuffrè.
- Mirabelli, Cesare 1975. L'appartenenza confessionale. Padova: CEDAM.
- Modano, Angiola Giovanna 2024. "Patti successori: vecchi orizzonti e nuove frontiere." Notariato 6: 623-648.
- Muritano, Daniele and Carmine Romano 2021. Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari. Studio n. 219-2019/C, Consiglio Nazionale del Notariato; Studi e materiali 1: 171-220.
- Palazzo, Antonio 2003. Istituti alternativi al testamento. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Petrelli, Gaetano 2019. Destinazioni patrimoniali e trust. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.
- Petrelli, Gaetano 2020. "Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust, quindici anni dopo." Rivista del notariato 6: 1090-1135.
- Pirari, Valeria 2021. "Successioni transfrontaliere nel diritto internazionalprivato: la regola del rinvio ex art. 13 della legge n. 218 del 1995 e il superamento del principio dell'unità e della universalità della successione in favore della globalizzazione del diritto." Judicium (www.judicium.it).
- Polidori, Stefano 2017. "Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale. Spunti ricostruttivi, profili applicativi." Annali S.I.S.Di.C. 1/2017: 173-190.
- Ricca, Mario 2008. Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale. Bari: Dedalo.
- Ricca, Mario 2008a. "Sul diritto interculturale. Costruire l'esperienza giuridica oltre le identità." Daimon 8: 8-42.
- Ricca, Mario 2013. Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale. Torino: Bollati Boringhieri.
- Ricca, Mario 2014. "Sussidiarietà orizzontale e dinamica degli spazi sociali. Ipotesi per una corologia giuridica." Scienza e Pace: 1-68.

- Ricca, Mario 2015. "Europa Unita e pluralismo euclideo. Il paradosso antropologico dell'attuale esperienza giuridica europea." *CALUMET – intercultural law and humanities review*: 1-25.
- Ricca, Mario 2021. "Con-sue-tudine/Cognitudine. L'“appropriatezza” (Suum) come criterio di pertinenza assiologico/semantica delle norme giuridiche." *Teoria e Critica della Regolazione Sociale* 2: 221-275.
- Ricca, Mario 2023. *Intercultural Spaces of Law: Translating Invisibilities*. Cham: Springer.
- Ricca, Mario and Tommaso Sbriccoli 2015. "Notariato e diritto interculturale. Un viaggio giuridico-antropologico tra i notai d'Italia." *CALUMET – intercultural law and humanities review* 1: 1-49.
- Romano, Carmine 2014. "Gli effetti del trust oltre la morte del disponente." *Notariato* 6: 596-612.
- Salmè, Giuseppe 2016. "L'ordine pubblico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione," in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*. Fondazione italiana del Notariato: 257-263.
- Semprini, Alessandro 2022. *I rapporti fiduciari con funzione successoria. Contributo allo studio dei negozi con efficacia post mortem*. Torino: Giappichelli.
- Tedesco, Emanuele 2023. "Note in tema pianificazione successoria. Tra divieto dei patti successori e motivi soggettivi del disporre." *Diritto delle successioni e della famiglia* 3: 1075-1121.
- Thevenet Grospron, Nathalie 2016. "Rapporti tra diritto francese e diritto magrebino," in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*. Fondazione italiana del Notariato: 287-291.
- Triola, Roberto 2016. "L'interpretazione delle disposizioni testamentarie: aspetti problematici," in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*. Fondazione italiana del Notariato: 49-58.
- Venturini, Federico 2012. *Profili di contrattualizzazione a finalità successoria*. Firenze: Firenze University Press.
- Zeitlin, Solomon 1967. "Testamentary Succession: A Study in Tannaitic Jurisprudence." *Jewish Quarterly Review* 57: 574-581.
- Zoppini, Andrea 1998. "Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie in forma indiretta." *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*: 1077-1110.
- Zoppini, Andrea 2007. "Profili sistematici della successione 'anticipata' (note sul patto di famiglia)." *Rivista di diritto civile* II: 273-296.

basira.hussen@unimore.it

Pubblicato online il 22 ottobre 2026